

CLXXX SEDUTA

VENERDI' 28 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Vicepresidente ZUCCA

i n d i

del Vicepresidente MILIA

i n d i

del Presidente SELIS

i n d i

del Vicepresidente ZUCCA

INDICE

Congedi	
Disegno di legge "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere" (212). (Discussione e approvazione col titolo: "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali"):	
BONESU	
MACCIOTTA	
SECCI, relatore	
FERRARI	
CASU	
FADDA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	
MASALA	
BIGGIO	
(Votazione nominale)	
(Risultato della votazione)	
Disegno di legge: "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle	

aziende U.S.L. e aziende ospedaliere" (211). (Discussione generale):	
SECCI, relatore	
BUSONERA	
FRAU	
NIZZI	
DETTORI IVANA	
MARRACINI	
GHIRRA	
PITTALIS	
CUCCA	
MACCIOTTA	
CARLONI	
FADDA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	
BONESU	
SCANO	
Elezione suppletiva di un componente del CO. CI.CO. di Lanusei	
(Prima votazione segreta)	
(Risultato della votazione)	
(Seconda votazione segreta)	
(Risultato della votazione)	
Elezione suppletiva di un componente del CO.	

Ci.CO di Oristano
 (Prima votazione segreta)
 (Risultato della votazione)
 (Seconda votazione segreta)
 (Risultato della votazione)
Elezione suppletiva di un componente del CO.
Ci.CO di Nuoro
 (Prima votazione segreta)
 (Risultato della votazione)
 (Seconda votazione segreta)
 (Risultato della votazione)
Interpellanze (Svolgimento):
 LA ROSA
 BONESU
 AMADU
 PINNA, Assessore dell'industria
 SANNA SALVATORE
 ONIDA, Assessore della difesa dell'ambiente
 CONCAS
 FADDA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'
 assistenza sociale
 MACCIOTTA
Sull'ordine dei lavori:
 DETTORI IVANA
 MARTEDDU
 CUCCA
 NIZZI
Sull'ordine del giorno:
 BIANCAREDDU
 PITTALIS

La seduta è aperta alle ore 9 e 41.

FRAU, *Segretario f.f.* dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 31 gennaio 1997, che è approvato.

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Giagu e Diana hanno chiesto ciascuno un giorno di congedo. Poiché non vi sono opposizioni le richieste si intendono accolte.

Discussione degli articoli del disegno di legge: "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e con-

trolo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere" (212)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 212. Avevamo concluso ieri la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

FRAU, *Segretario f.f.:*

TITOLO

Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 01.

FRAU, *Segretario f.f.:*

TITOLO I

NORME GENERALI E SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 01

Oggetto

1. La presente legge, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal

Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, disciplina la programmazione, la gestione economico-finanziaria e la contabilità delle aziende sanitarie istituite ai sensi della legge regionale 6 gennaio 1995, n. 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 02.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 02

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita nella materia disciplinata dalla presente legge le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo mediante:

a) la programmazione sanitaria regionale di cui agli articoli 39 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995;

b) il controllo sugli atti delle aziende sanitarie di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 5 del 1995;

c) il controllo di gestione di cui all'articolo 58, comma 2 della legge regionale n. 5 del 1995;

d) il controllo sulla qualità delle prestazioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 5 del 1995.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Capo II

Programmazione delle aziende sanitarie

Art. 1

Piano sanitario regionale

1. Ai sensi degli articoli 39, 40, 41 della legge regionale n. 5 del 1995, la Regione, con il piano sanitario regionale:

a) determina gli obiettivi di breve e medio periodo e le risorse generali del sistema sanitario regionale;

b) assegna alle aziende - USL e alle aziende ospedaliere obiettivi e risorse di breve e medio periodo.

2. Ai fini della presente legge gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale sono determinati in termini di prestazioni da erogare secondo livelli di qualità e di efficienza, misurati in base ad un sistema di indicatori, nel rispetto degli atti statali di indirizzo e coordinamento.

3. Il sistema di indicatori di cui al comma precedente è definito con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sulla base dei seguenti principi:

a) equilibrio tra costi e ricavi;

b) efficiente utilizzo delle risorse;

c) equilibrio tra i flussi finanziari aziendali;

d) livello qualitativo delle prestazioni sanitarie;

e) tutela dei livelli minimi di servizi sanitari da tenere obbligatoriamente in attività.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 2

Strumenti della programmazione aziendale

1. Ai sensi degli articoli 39 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995, le aziende sanitarie attuano le scelte di programmazione in conformità con il piano sanitario regionale.

2. In armonia con l'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, sono strumenti della programmazione aziendale il piano generale ed il programma sanitario annuale di cui agli articoli 43, 44 della legge regionale n. 5 del 1995.

3. I documenti di programmazione aziendale ed i documenti di gestione economico-finanziaria di cui ai successivi articoli 4, 5, 9 sono tra loro interrelati così da costituire un sistema organico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 3

Piano generale e programma sanitario annuale

1. Il piano generale indica gli obiettivi di breve e medio periodo dell'azienda, così come assegnati dalla Regione, nonché gli indirizzi di gestione ad essi correlati.

2. All'interno del piano generale sono inoltre evidenziate, in termini descrittivi:

a) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, i servizi socio-assistenziali ed i relativi modi di finanziamento;

b) il programma pluriennale degli investimenti concernenti i nuovi servizi da attivare ed il potenziamento dei servizi già operanti;

c) l'eventuale ridimensionamento e ristrutturazione degli obiettivi del piano;

e) le risorse umane;

f) le linee di gestione generale articolate per programmi e progetti;

g) le esigenze di adeguamento del piano sa-

nitario regionale, da sviluppare nel programma sanitario annuale quali proposte di modifica ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 44, comma 2, della legge regionale n. 5 del 1995.

3. Il piano generale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

4. Il periodo di vigenza del piano generale coincide con il periodo di vigenza del piano sanitario regionale.

5. Il programma annuale, così come definito dagli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 5 del 1995, rappresenta lo sviluppo annuale del piano generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 bis.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art 3 bis

Modalità di approvazione dei documenti di programmazione

1. Il piano generale ed il programma sanitario delle aziende-USL sono approvati secondo le disposizioni degli articoli 4, comma 4 e 43 della legge regionale n. 5 del 1995.

2. Il piano generale ed il programma sanitario delle aziende ospedaliere sono approvati secondo le disposizioni dell'articolo 44 della medesima legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

FRAU, *Segretario f.f.*:

TITOLO II

NORME SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Capo I

Bilancio pluriennale di previsione e budget di esercizio

Art. 4

Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione rappresenta la traduzione in termini economici, patrimoniali e finanziari del piano generale ed evidenza, in particolare, gli investimenti da realizzare e la loro copertura finanziaria.

2. Il bilancio pluriennale ha durata pari a quella del piano generale ed è aggiornato annualmente.

3. Nel bilancio pluriennale di previsione, formulato secondo lo schema adottato dalla Regione ai sensi del successivo articolo 25 ter, viene data separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento.

4. Il primo anno del predetto bilancio è costituito dal budget d'esercizio. I valori relativi agli anni successivi sono definiti coerentemente con quanto previsto dal piano generale ed in particolare con gli investimenti programmati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

FRAU, *Segretario f.f.:*

Art. 5

Budget di esercizio

1. Il budget di esercizio è redatto in coerenza con gli atti di programmazione dell'azienda e si struttura in previsioni articolate ed analitiche sui risultati da conseguire, sulle attività da realizzare, sui fattori operativi da utilizzare, sulle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, sugli investimenti da compiere nell'esercizio di riferimento.

2. Il budget si articola nel budget generale e nei budget dei centri di responsabilità.

3. Il budget ha durata annuale ed è riferito all'esercizio successivo a quello della sua approvazione.

4. Il budget è soggetto con cadenza trimestrale alle verifiche di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge. Le verifiche sono effettuate entro la fine del mese successivo alla data di scadenza del trimestre.

5. Il budget è redatto sulla base dello schema di cui al successivo articolo 25 ter.

6. I valori di budget sono definiti in termini omogenei, ai fini della comparabilità con la rilevazione consuntiva.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FRAU, *Segretario f.f.:*

Emendamento sostitutivo parziale della Giunta Regionale

Art. 5

Il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente:

“Il budget di esercizio è redatto in coerenza con gli atti di programmazione dell'azienda. Esso si compone di previsioni generali d'azienda - articolate per centri di responsabilità - e di previsioni analitiche sugli specifici risultati da conseguire”.
(1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per illustrare l'emendamento.

FADDA PAOLO (Popolari), *Assessore del-*

l'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5 bis.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 5 bis

Budget generale

1. Il budget generale riguarda l'intera attività dell'Azienda e si articola in tre parti:

a) budget patrimoniale, che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo da consentire anche la separata evidenza della gestione corrente e della gestione degli investimenti;

b) budget finanziario, che indica i flussi di entrata di spesa;

c) budget economico, che indica in analisi le attività ed i costi, garantendo per questi ultimi l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo totale della Giunta Regionale

Art. 5 bis

Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

“1. Il budget generale riguarda l'attività dell'intera azienda e si articola in:

a) budget patrimoniale, che indica in analisi le attività e le passività aziendali;

b) budget finanziario, che indica i flussi di entrata e di spesa, le fonti di finanziamento e gli impieghi di capitale;;

c) budget economico, che indica in analisi le attività, i costi e i ricavi garantendo l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi”.(2)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

FADDA PAOLO (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Si dà per illustrato.*

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5 ter.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 5 ter

Budget dei centri di responsabilità

1. I budget dei centri di responsabilità sono formulati con riferimento alle articolazioni organizzative dell'azienda inserite nel piano dei centri di responsabilità ai sensi del successivo articolo 23.

2. Il budget di ogni centro di responsabilità è articolato e strutturato in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, nonché l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza socia-

le per illustrare l'emendamento.

FADDA PAOLO (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 6

Le responsabilità di budget

1. Il processo di formazione del budget, anche per quanto attiene alla fase del controllo di gestione, di cui agli articoli 23 e seguenti, è attribuito alla responsabilità del direttore generale, il quale utilizza a tal fine il nucleo di valutazione di cui al quinto comma dell'articolo 12 della L.R. 5/95.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 7

Approvazione del bilancio pluriennale di previsione e dei budget di esercizio

1. Il bilancio pluriennale di previsione ed il budget di esercizio sono approvati dal direttore generale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui i documenti stessi si riferiscono.

2. Sul bilancio pluriennale e sul budget di

esercizio dell'Azienda-USL la conferenza dell'Azienda si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 5 del 1995.

3. Sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio dell'azienda ospedaliera il consiglio dei sanitari si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 10, commi 7 e 8 della legge regionale n. 5 del 1995.

4. Il bilancio pluriennale ed il budget di esercizio sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 54 della legge regionale n. 5 del 1995.

5. Qualora i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 43, comma 7 e 44, comma 3, della legge regionale n. 5 del 1995, comportino la necessità di adeguamenti del bilancio pluriennale e del budget di esercizio dell'azienda, la Giunta ne dà comunicazione al direttore generale contestualmente con il provvedimento di approvazione del programma sanitario. Il direttore generale provvede con propria deliberazione nei quindici giorni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 8

Revisione dei budget

1. Il direttore generale procede alla revisione del budget:

a) quando i ricavi rilevati a consuntivo risultino diversi rispetto alle previsioni del budget;

b) quando altre quantità di budget evidenzino valori consuntivi tali da poter compromettere gli equilibri di bilancio.

2. Il budget è soggetto a revisione con le modalità previste dal precedente articolo 7 per la sua approvazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo parziale della Giunta Regionale

Art. 8

Al comma 1, lettera a) la parola "diversi" è sostituita dalle seguenti: "sensibilmente minori".
(3)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Io ho qualche perplessità sull'emendamento, perché fa riferimento soltanto a ricavi "sensibilmente minori". Io credo invece che anche i ricavi quando risultino sensibilmente maggiori il budget vada revisionato, perché a maggiori ricavi probabilmente corrispondono anche maggiori spese. Pertanto mi sembra più corretta la formulazione originaria.

Ci si è lasciati impressionare dal fatto che i ricavi possono essere minori. Ma se i ricavi sono maggiori occorre, a quel punto, nel budget delle spese comunque operare delle revisioni, quindi mi dichiaro contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Anch'io mi trovo d'accordo con le osservazioni del collega Bonesu; il senso è quello. Tutt'al più potremmo aggiungere, davanti a "diversi" la parola "sensibilmente". Comunque, se mi è concesso, mi farebbe piacere, a questo proposito, sentire anche la parola di un esperto, come l'onorevole Casu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci, relatore. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari), *relatore*. Intervento solo per dire questo: che nel testo della Commissione con la parola "diversi" si intendeva appunto si-

gnificare gli spostamenti, sia in positivo che in negativo. Con l'emendamento che la Giunta propone, e che deve essere valutato attentamente, viene posto un problema di misura; infatti, con la parola "diversi", qualsiasi scostamento rispetto al budget determinerebbe la necessità di un adeguamento, e ciò anche in caso di differenze assolutamente inconsistenti.

L'emendamento della Giunta, invece, indica un grado di diversità, cioè stabilisce che deve trattarsi di cifre "sensibilmente" diverse. Mi sembra pertanto che l'emendamento potrebbe essere integrato, magari lo potrebbe fare l'Assessore sulla direzione indicata dal collega Bonesu, e cioè prevedendo che siano valutati sia gli scostamenti in positivo che gli spostamenti in negativo, perché questo era nell'intenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Il collega Bonesu, che è sempre molto attento e molto tempestivo, mi ha preceduto e condiviso le argomentazioni che ha portato. Devo aggiungere però che le argomentazioni del collega Macciotta completano meglio il mio pensiero; l'introduzione della parola "sensibilmente" permette proprio di individuare, dare una misura percepibile della differenziazione, in positivo o in negativo. Quindi propongo di sostituire "sensibilmente minori" con "sensibilmente diversi".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Io ritengo che l'espressione usata nell'emendamento si assolutamente corretta, perché in un budget, in una previsione, se c'è uno scostamento negativo chiaramente si deve ricercare la causa che ha prodotto questo scostamento, e provvedere a coprire la differenza.

Se si tratta invece di ricavi in più, logicamente questa necessità non si determina. Quindi il problema viene posto da minori ricavi o da maggiori costi; cioè quando gli scostamenti si verificano in senso negativo. Se invece gli scosta-

menti si verificano in senso positivo mi sembra che questa necessità non si ponga.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Lo spirito con il quale la Giunta aveva presentato quest'emendamento è quello evidenziato dall'intervento dell'onorevole Casu. Però gli altri interventi mi hanno convinto che se noi non inserissimo la parola "sensibilmente", la variazione del budget, anche se in positivo, dovrebbe comunque avvenire. Io sono pertanto favorevole all'accoglimento della proposta che ha avanzato l'onorevole Ferrari, anteponendo il termine "sensibilmente" alla parola "diversi".

PRESIDENTE. Mi pare che conclusivamente siano in campo due proposte: una che intende sostituire l'espressione "sensibilmente minori" con l'espressione "sensibilmente diversi" e l'altra, che è quella dell'onorevole Casu, che invece intende mantenere la dicitura "sensibilmente minori". Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Io ritengo che l'emendamento presentato dalla Giunta sia corretto. Se è stato scritto "sensibilmente" evidentemente è perché non si è ritenuto opportuno indicare la misura. Se i ricavi sono minori, per coprire i costi previsti dal budget si deve provvedere o alla riduzione dei costi o all'aumento dei ricavi; questo problema on si pone se i ricavi sono appena superiori a quelli previsti. Si è parlato e si parla nella legge di eventuale utile; un maggiore ricavo contribuisce o a determinare un utile, se c'è, o a incrementare l'utile stesso.

PRESIDENTE. Sotto il profilo squisitamente formale è in campo un emendamento, che è l'emendamento che è stato presentato all'articolo 8, che porta la dicitura "sensibilmente minori". Gli altri sono emendamenti orali; se non vi è l'unanimità dei consensi io non posso che mette-

re in votazione il testo dell'emendamento che ho davanti agli occhi. Questo, sotto il profilo del rispetto della forma, è doveroso.

Se l'onorevole Casu invece on insiste sotto l'aspetto formale, anche perché mi sembra che non ci sia gran motivo di contendere, possiamo anche accogliere, in pratica, l'emendamento orale che è stato proposto.

CASU (F.I.). Ma io ho espressamente affermato che l'emendamento della Giunta è corretto, punto e basta. Siccome mi è stato chiesto da un collega un parere io l'ho espresso. Non ho nessun'altra proposta da fare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci, relatore. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari), relatore. Presidente, soltanto per dire questo: c'è un emendamento presentato, c'è stata una serie di interventi, il proponente ha accolto l'emendamento orale, si è fatto millecinquecento volte in Consiglio regionale di sostituire una parola con un'altra. Si tratta di dire se si è d'accordo su questa formulazione oppure no. Se l'Assessore, che è il proponente dell'emendamento, conviene sulla opportunità di correggere la parola "minori" con la parola "diversi" non dovrebbero esserci problemi. Almeno, stando a quanto ricordo; si è sempre fatto così.

PRESIDENTE. Se io dovessi giudicare secondo buon senso sarei perfettamente d'accordo con l'onorevole Secci, ma devo giudicare in base al rigido rispetto del Regolamento che non prevede che si mettano in votazione emendamenti orali, ma che si mettano in votazione emendamenti solo quelli formalmente presentati. Formalmente presentato io ho davanti agli occhi solo un emendamento dove c'è l'espressione "sensibilmente minori", e devo metterlo in votazione mio malgrado.

Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Soltanto per confermare quello che lei ha detto adesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Rilevo che il presentatore chiede di modificare l'emendamento, quindi o l'onorevole Casu fa proprio l'emendamento che il presentatore non intende più proporre in questa forma, o si deve votare come richiesto dal presentatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Ne ha facoltà.

FADDA (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Si tratta, l'ho detto ieri nel mio intervento, di una legge essenzialmente tecnica, quindi dobbiamo convincerci a vicenda che l'articolato corrisponde alle esigenze di una gestione corretta della sanità. Perché io ho accolto l'emendamento dopo il dibattito che c'è stato? Perché comunque anche se i ricavi saranno maggiori la revisione del *budget* dovrà essere operata ugualmente. Non credo però che questo argomento debba tenerci impegnati più di tanto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Intervengo per dire che faccio mio l'emendamento, e vi orto un esempio, per chiarire ulteriormente il problema: se io ho previsto nel *budget* ricavi 100, costi 100, e poi nella realtà i ricavi scendono a 95 si presenta la necessità di correggere il *budget*. Se nel *budget* ho previsto 100 ricavi, 100 costi, e i ricavi invece sono 102, non è necessario correggere il *budget*. Ecco perché faccio mio l'emendamento e chiedo che su di esso si proceda a votazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 3 nel testo originario. Chi l'approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi l'appro-

va alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Capo II

Norme sul bilancio di esercizio

Art. 9

Bilancio di esercizio

1. Ai sensi dell'articolo 2423 del Codice Civile, il bilancio consuntivo delle aziende sanitarie - di seguito denominato bilancio di esercizio - rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria al termine del periodo di riferimento. Dà, inoltre, separata indicazione delle prestazioni aggiuntive, rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio-assistenziale e dei relativi modi di finanziamento.

2. Il bilancio di esercizio è articolato in:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa.

3. L'esercizio delle aziende coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di esercizio è redatto sulla base dello schema-tipo di cui all'articolo 25 *ter* della presente legge.

5. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 14 della presente legge, è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

6. Sul bilancio di esercizio dell'azienda-USL la conferenza dell'azienda si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 5 del 1995.

7. Sul bilancio di esercizio dell'azienda ospedaliera il consiglio dei sanitari si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 10, commi 7 e 8 della legge regionale n. 5 del 1995.

8. Il bilancio di esercizio è soggetto al controllo di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 5 del 1995.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 9 bis

Stato patrimoniale e conto economico

1. In armonia con gli articoli 2423 ter, 2424, 2424 bis del Codice civile, lo stato patrimoniale rappresenta la struttura del capitale di funzionamento alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle attività, delle passività e del patrimonio netto. Lo stato patrimoniale rappresenta, inoltre, i rischi, gli impegni, i beni di terzi e i beni presso terzi.

2. Nell'ambito delle attività si opera la distinzione tra attivo circolante (disponibilità liquide, crediti d'esercizio e scorte) e immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

3. Nel passivo si evidenziano separatamente le passività correnti, l'indebitamento a medio e lungo termine ed i fondi di accantonamento per oneri futuri, nonché il fondo di dotazione patrimoniale, le riserve ed il risultato di periodo.

4. In armonia con gli articoli 2423 ter, 2425 del Codice Civile, il conto economico mostra il reddito d'esercizio, evidenziando i componenti positivi e negativi che hanno concorso alla sua formazione; distingue tra la gestione socio-sanitaria, quella finanziaria, i componenti straordinari e le imposte.

5. Ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico è raffrontata con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di que-

sto devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9 ter.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 9 ter

Nota integrativa

1. In armonia con l'articolo 2427 del Codice Civile, la nota integrativa indica i criteri adottati per la redazione del bilancio d'esercizio, le eventuali modificazioni e le relative cause.

2. Ove ricorrano le modificazioni di cui al comma precedente, la nota integrativa deve indicare l'influenza sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria. Su tali modificazioni si esprime il Collegio dei revisori nella relazione di cui al successivo articolo 54 bis.

3. Se i dati e le informazioni contenute nel bilancio d'esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono la rappresentazione veritiera e corretta, le informazioni complementari necessarie allo scopo devono essere fornite nella nota integrativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 10

Principi di redazione del bilancio di esercizio

1. In armonia con l'articolo 2423 *bis* del Codice Civile, nella relazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

b) dei risultati economici positivi possono essere indicati solo quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

c) si deve tenere conto dei ricavi e dei costi di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;

d) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

e) gli elementi eterogenei compresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;

f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Il principio enunciato alla lettera f) del comma 1 può subire deroghe solo in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Nella relazione al bilancio il collegio dei revisori esprime un parere motivato in riferimento alle variazioni dei criteri di valutazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 11

Criteri di valutazione

1. Alla valutazione delle poste di bilancio si applicandole disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo V del codice civile, in materia di bilancio delle società per azioni.

2. In relazione alla specificità dell'attività sanitaria lo schema del bilancio di esercizio di cui al successivo articolo 25 ter può prevedere criteri analitici di valutazione.

3. Le deroghe alle disposizioni richiamate sono ammesse nei limiti previsti dall'articolo 2423, comma IV, del codice civile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 12

L'interesse di computo ed i beni acquisiti a titolo gratuito

1. Tra i costi d'esercizio è ricompreso il costo figurativo del capitale proprio dell'azienda calcolato al tasso ufficiale di sconto medio di periodo applicato al valore del capitale netto aziendale all'inizio del periodo stesso ed agli apporti successivi.

2. I beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato sono iscritti in contabilità al valore corrente di mercato ed ammortizzati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, se costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali.

3. Il valore corrente di mercato è costituito dal prezzo di acquisto se il bene è stato oggetto di compravendita negli ultimi dodici mesi ovvero è determinato in base al perizia.

4. I valori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, in contropartita, in apposita riserva, costituente quota ideale del capitale netto e destinata al finanziamento dell'attività aziendale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 13

Criteri di ammortamento

1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali o immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.

3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di uno specifico parere del collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 14

La relazione sulla gestione

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'Azienda che in particolare evidenzia:

a) gli scostamenti dei risultati rispetto al budget d'esercizio;

b) il grado di conseguimento degli obiettivi

anche sulla base del sistema di indicatori di cui all'art. 1;

d) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità e produttivi;

e) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute nell'anno;

f) l'andamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento;

g) la descrizione delle prestazioni offerte in termini quantitativi e qualitativi;

h) gli investimenti e i disinvestimenti effettuati nell'esercizio con indicazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali.

2. Nel caso in cui si realizzano le plusvalenze di cui alla precedente lettera h), la relazione sulla gestione ne prevede l'utilizzo sia per reinvestimenti patrimoniali che maggiorino la capacità produttiva, sia per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie, in conformità al piano sanitario regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 15

Risultato di esercizio

1. L'utile d'esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti; può essere inoltre destinato all'incentivazione del personale legata a specifici risultati e progetti per il recupero di efficienza previsti dal budget, al finanziamento di piani di sviluppo, e degli investimenti. Altre destinazioni sono ammesse solo se compatibili con l'equilibrio tendenziale dell'Azienda.

2. Nel caso di perdita di esercizio, la relazio-

ne sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura ed i provvedimenti proposti per il riequilibrio della situazione aziendale.

3. Sulle modalità di copertura riportati nella relazione deve esprimersi il collegio dei revisori.

4. Qualora la perdita di bilancio sia superiore al 5% - ovvero, nei primi due esercizi, al 10% - dei costi d'esercizio previsti dal budget, si applicano gli articoli 7, comma 5, e 52 della legge regionale n. 5 del 1995.

5. Il calcolo di cui al comma precedente è effettuato al netto dell'interesse di computo di cui all'articolo 12 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 16 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 17.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Capo III

Il sistema contabile

Art. 17

Contabilità economico-patrimoniale

1. Le aziende adottano la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio e il capitale di funzionamento.

2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi e ricavi, ai movimenti finanziari ed al capitale.

3. La contabilità economico-patrimoniale è integrata dalle rilevazioni relative ai sistemi dei rischi, degli impegni, dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

4. La contabilità economico-patrimoniale è inoltre utilizzata per la rilevazione dei flussi fi-

nanziari connessi con la redazione dei prospetti periodici previsti dall'articolo 30, comma 5, della Legge 5 agosto 1978, n. 468.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 18

Scritture contabili e libri obbligatori

1. Ogni azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori, fatte salve le altre scritture contabili previste da leggi e regolamenti:

- a) libro giornale;
- b) libro mastro;
- c) libro degli inventari;
- d) libro delle deliberazioni del direttore generale;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

2. Per i criteri e le modalità di redazione, tenuta e conservazione dei libri obbligatori e delle scritture contabili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2214 e seguenti e 2421 del Codice Civile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 19

Piano dei conti

1. I componenti reddituali e patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto raggruppa elementi omogenei in modo tale da rendere significativa ciascuna classe di valori.

2. Le aziende formulano il piano dei conti in conformità con lo schema di cui all'articolo 25 *ter* della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 20

Contabilità analitica

1. Le Aziende adottano la contabilità analitica per l'analisi dei costi, ricavi e risultati lordi consuntivi attribuiti alle diverse unità organizzative nelle quali si articola l'azienda ed ai prodotti.

2. La contabilità analitica deve essere articolata secondo modalità omogenee rispetto al budget d'esercizio, così da consentire la piena contabilità analitica in conformità con lo schema di cui all'articolo 25 *ter* della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 21 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 22.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 22

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato in convenzione, con deliberazione del direttore generale, ad una o più banche secondo le procedure previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. I criteri selettivi, le modalità di gestione del servizio e la durata della convenzione sono disciplinati con apposito capitolato, approvato dal direttore generale, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Capo IV

Controllo di gestione

Art. 23

Struttura organizzativa del controllo di gestione

1. I distretti, i dipartimenti, i presidi ospedalieri e comunque le unità organizzative in cui si articolano le aziende-USL e le aziende ospedaliere in base alle disposizioni della legge regionale n. 5 del 1995 e del regolamento interno dell'azienda sono costituiti in centri di responsabilità.

2. Ogni centro di responsabilità è caratterizzato da:

- a) omogeneità delle attività svolte;
- b) significatività delle risorse impiegate;
- c) esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.

3. Ad ogni centro di responsabilità sono attribuite, mediante la metodologia di budget, determinate risorse per lo svolgimento delle specifiche attività volte al conseguimento degli obiettivi assegnati.

4. L'insieme dei centri di responsabilità co-

stituisce il piano dei centri di responsabilità.

5. Il piano dei centri di responsabilità è redatto sulla base dello schema-tipo di cui al successivo articolo 25 *ter*.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 24

Struttura tecnico contabile del controllo di gestione

1. La struttura tecnico contabile di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informatici e contabili che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni sui processi di gestione.

2. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è composta dalla contabilità economico patrimoniale, dalla contabilità analitica, dal budget d'esercizio e da altre procedure di elaborazione dei dati.

3. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione si fonda sulla rilevazione analitica, preventiva e consuntiva, dei dati.

4. I dati preventivi e consuntivi sono posti sistematicamente a confronto, nei termini di cui al precedente articolo 5, comma 4, così da verificare:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali;

b) il grado di efficienza conseguito in termini di quantità dei fattori impiegati e di costi sostenuti rispetto a quelli programmati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

FRAU, *Segretario f.f.*:

Art. 25

Processo di controllo di gestione

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione del processo di controllo di gestione e provvede:

a) alla definizione del piano dei centri di responsabilità sulla base dello schema-tipo di cui al successivo articolo 25 *ter*;

b) all'individuazione del responsabile di ciascun centro, in coerenza con le determinazioni assunte in materia di nomine e di incarichi ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 18, 30, 34, 36 della legge regionale n. 5 del 1995;

c) alla definizione degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;

d) all'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di controllo delle diverse strutture;

e) alla disciplina delle fasi del processo di controllo.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 5 del 1995.

f) raccoglie i dati utilizzando la struttura tecnico contabile del controllo di gestione;

g) elabora tali dati così da poter valutare gli scostamenti tra preventivi e consuntivi, l'efficienza nell'impiego delle risorse, la produttività dei fattori impiegati ed il grado di raggiungimento degli obiettivi;

h) redige i rapporti trimestrali di gestione sui risultati delle analisi effettuate;

i) redige un rapporto annuale nel quale effettua il confronto sistematico fra i valori di budget e i valori consuntivi, sia a livello generale d'Azienda che per centri di responsabilità, progetti e prodotti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25 *bis*.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 25 *bis*

Regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende

1. Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di amministrazione e di gestione finanziaria e contabile delle aziende sanitarie, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, e sanità e dell'assistenza sociale, approva lo schema-tipo del regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende sanitarie.

2. Lo schema-tipo del regolamento è redatto in conformità con le norme della presente legge e con le norme statali di indirizzo e coordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25 *ter*.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 25 *ter*

Schemi di redazione dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente, entro 120 gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva gli schemi-tipo dei seguenti atti, nel rispetto delle norme della presente legge e delle norme statali di indirizzo e coordinamento:

- a) piano dei conti di contabilità generale;
- b) piano dei conti di contabilità analitica;
- c) piano generale, programma sanitario an-

nuale;

d) bilancio pluriennale di previsione, budget di esercizio;

e) bilancio di esercizio;

f) relazione sulla gestione, di cui all'art. 14 della presente legge;

g) piano dei centri di responsabilità di cui al precedente articolo 23;

h) rendiconto trimestrale, di cui all'articolo 5, comma 4, lett. h) del D.Lgs 1993, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 25 *quater*.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 25 *quater*

Norme sulla pubblicità degli atti

1. Lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'azienda sanitaria, nonché il rendiconto trimestrale previsto dall'articolo 5, comma 4, lett. h) del D.Lgs. 1992, n. 502, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 5 del 1995. Sono, inoltre, affissi, all'albo pretorio dei Comuni sedi di distretto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Gli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 sono soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 31.

CONCAS, *Segretaria*:

TITOLO VI

IL PATRIMONIO

Art. 31

Classificazione dei beni

1. I beni appartenenti alle Aziende sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle attività istituzionali delle Aziende.

3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

4. Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni secondo le disposizioni dei commi precedenti in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 32

Destinazione d'uso dei beni disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal direttore generale.

2. Gli stessi beni possono essere assegnati a terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, con le modalità di cui all'articolo 38 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32 *bis*.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 32 *bis*

Assegnazione in uso a terzi

1. L'assegnazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile di cui al precedente articolo 32, quando avvenga a titolo gratuito, si svolge mediante contratto di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria ed ospedaliera.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Presidente, l'ultima riga dell'articolo 32 *bis* prevede che i beni possano essere ceduti in concordato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, che esercitano attività in materia sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera. Non mi risulta che esistono organizzazioni che esercitano attività ospedaliera cui possano essere ceduti beni a titolo gratuito. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari, *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*). E' vero che non esistono ospedali privati senza fini di lucro, però ci possono essere ospedali di altre aziende, perché nell'articolo si fa riferimento a soggetti pubblici o privati, quindi è indispensabile che questa dicitura rimanga. Condivido comunque l'opinione che non esistono ospedali privati senza fini di lucro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 32 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 33

Cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibili

1. La cancellazione dei beni del patrimonio indisponibile e l'iscrizione nel patrimonio disponibile sono disposte con deliberazione del direttore generale, su autorizzazione dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale secondo le norme seguenti.

2. La richiesta di autorizzazione alla cancellazione dei beni dal patrimonio indispensabile deve contenere:

- a) l'indicazione del bene;
- b) il suo valore;
- c) l'attuale destinazione d'uso;
- d) i motivi della richiesta;
- e) il regime giuridico cui sarà assoggettato il bene a seguito della cancellazione.

3. L'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale provvede con proprio decreto entro 60 giorni dalla trasmissione della richiesta di autorizzazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). L'articolo 33, signor Presidente, signor Assessore, va posto in relazione col secondo comma dell'articolo 31, il quale stabilisce che i beni patrimoniali indisponibili sono tali per uno speciale regime giuridico o perché gli stessi sono beni strumentali dell'attività aziendale. Ora la formulazione dell'articolo 33, che inizia subito con la cancellazione, senza elencare le cause che la possono giustificare, mi pare un po' inadeguato, quasi che questa cancellazione, la trasformazione da beni indisponibili in beni disponibili, possa essere oggetto di un semplice potere discrezionale del direttore generale.

Io avrei formulato l'articolo in questo

modo:

“venuti meno i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 31, la cancellazione”; cioè occorre menzionare la causa giuridica del venir meno di questa situazione. Non formalizzo però la proposta perché non ho avuto il tempo per definirla.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 34

L'inventario generale del patrimonio

1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività delle Aziende e successivamente ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio delle Aziende. Le attrezzature di piccolo importo possono essere indicate per categorie omogenee.

2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le disposizioni del Codice civile, salvo quanto previsto per l'inventario iniziale di cui al successivo articolo 57.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

CONCAS, *Segretaria*:

TITOLO IV

I CONTRATTI

Art. 35

Legittimazione a contrarre

1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, alle permuta, alle locazioni, ai servizi ed agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni delle aziende sanitarie provvede il direttore generale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Presidente, la motivazione è la stessa. Io ho già segnalato all'Assessore e al Presidente della Commissione la infelice formulazione dell'articolo 35, dove si parla di legittimazione a contrarre, e non si capisce a contrarre che cosa, obbligazioni o che altro. Questo è il primo rilievo, la prima osservazione che mi pare di dover muovere.

Nel testo dell'articolo 35 si parla poi, ad un certo punto, di altri contratti, il che presuppone, secondo logica, che ce ne siano dei primi. Io avrei scritto questo articolo in modo diverso, mettendolo in sintonia con il titolo, che è quello volto ad individuare la legittimazione alla contrattazione. "I contratti relativi a lavori, a forniture, ad acquisti, ad alienazioni, a permuta, a locazioni, o comunque riguardanti le funzioni delle aziende sanitarie vengono stipulati dal direttore generale". Ecco, mi pare che questa sia una formulazione più corretta perché (e sto parlando ad un presidente che in questo campo mi può dare lezioni) se faccio la costruzione "alla latina" diciamo così, risulta quanto segue: il direttore generale (soggetto, provvede (predicato) a che cosa? Ai lavori, alle forniture. Cioè sembrerebbe che il direttore generale sia chiamato a provvedere alle forniture, ai lavori. Invece no; il direttore generale stipula i contratti, che è una cosa diversa.

PRESIDENTE. Ritegno che i fondati rilievi linguistici dell'onorevole Masala potranno trovare una soddisfacente risposta in sede di coordinamento.

Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva

alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

CONCAS, Segretaria:

Art. 36

Norme applicabili

1. Ai lavori pubblici, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si applicano le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. Alle pubbliche forniture, così come definite dall'articolo 2 del D.Lgs, 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Agli appalti pubblici di servizi, così come definiti dall'articolo 3 del D.Lgs, 17 marzo 1995, n. 157, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

4. Ai servizi sanitari e sociali, esclusi dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs, 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per quanto non previsto nella presente legge, le modalità inerenti la formazione e l'esecuzione dei contratti delle aziende sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 25 bis.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

CONCAS, Segretaria:

Art. 37

Contenuto e limiti dei contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi.

2. La durata è stabilita in relazione all'oggetto e alle condizioni di mercato, salvo quanto disposto dal comma successivo.

3. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno, di regola, durata annuale salvo l'opportunità di una maggiore durata che non potrà, comunque, essere superiore ai 5 anni.

4. Non possono essere stipulati più contratti per il medesimo oggetto se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

5. Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti delle opere eseguite, dei beni forniti o dei servizi prestati.

6. Le anticipazioni previste da norme comunitarie o nazionali devono essere coperte da idonee garanzie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Signor Presidente, il comma 5 recita: "Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti delle opere eseguite, dei beni forniti o dei servizi prestati. Anche qui troviamo una espressione assolutamente infelice. Prima osservazione; una azienda sana nel sistema mercantile attuale non dà acconti di sorta, salvo contratti particolari. Quindi non vedo perché le aziende ospedaliere debbano dare acconti; semmai stabiliamo delle date entro le quali le aziende possano pagare dopo aver ricevuto la fornitura.

Io ho capito il concetto; il concetto è che in caso di forniture parziali per esempio ho acquistato cento e mi forniscono dieci, dopo il tempo prefissato magari quel dieci va pagato. Però è espresso molto male, perché questo comma consentirebbe di effettuare pagamenti in acconto ai fornitori, in acconto anche rispetto ai tempi che indubbiamente vanno fissati negli appalti che di volta in volta saranno banditi. E' espresso assolutamente male; l'acconto, l'anticipazione praticamente non deve esistere in un sano sistema di mercato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, per precisare almeno dal mio punto di vista il concetto. Cioè, in realtà, qui non si tratta di pagamenti in acconto ma di pagamenti parziali. Quindi basterebbe sostituire quanto meno quella parola, perché acconto è una anticipazione per una prestazione che deve essere ancora eseguita, mentre il pagamento parziale si ha per stati di avanzamento se mi si passa l'espressione. Quindi sono pagamenti parziali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Condivido quanto detto dall'onorevole Biggio e propongo la soppressione del comma 5, perché sarebbe comunque compreso nel comma 6.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione per parti l'articolo 37. Metto prima in votazione i commi dall'1 al 4 compreso. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto ora in votazione il comma 5. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione il comma 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 38.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 38

Forme di contrattazione

1. I contratti dai quali derivi un costo per le aziende sono preceduti da pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata ed appalto concorso, secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

2. I contratti dai quali derivi un ricavo sono di norma preceduti da asta pubblica o da licitazione privata quando, in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati. Per l'alienazione di materiali di risulta o fuori uso si po' procedere mediante trattativa privata.

3. Per l'alienazione di beni patrimoniali disponibili il cui importo stimolato sia superiore ai duecento milioni, il direttore generale provvede previa autorizzazione dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Per i beni immobili, se di importo inferiore, provvede previa comunicazione alla Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Presidente, l'ultima parte del comma 3 "per i beni immobili, se di importo inferiore, provvede previa comunicazione alla Regione" mi pare un po' imprecisa. Che cosa significa "alla Regione". Sarà "previa comunicazione all'Assessore competente", non alla Regione come entità astratta. Va pertanto modificato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Presidente, sullo stesso argomento mi permetto di proporre un emendamento orale. La frase andrebbe riletta in questo modo; "per i beni immobili, se di importo inferiore, vi provvede direttamente, dandone comunicazione preventiva allo stesso Assessorato".

PRESIDENTE. Mi pare che i rilievi siano di natura talmente formale, e talmente giusti in termini di chiarezza dell'espressione, che in sede di coordinamento si farà tesoro di queste preziose osservazioni.

Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

CONCAS, Segretaria:

Art. 39

Capitolati generali e speciali

1. Il direttore generale delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti; delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

CONCAS, Segretaria:

Art. 40

Contabilità di magazzino

1. Nell'ambito della contabilità analitica le aziende istituiscono una apposita contabilità di magazzino, mediante idonee rilevazioni che devono distintamente indicate, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e i discarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

2. La valutazione dei beni in carico è effettuata in base al prezzo di acquisto, quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

3. Presso ogni azienda è istituito un magaz-

zino generale sotto la direzione del responsabile del servizio, di cui al comma 6, numero 3, dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 1995.

4. La contabilità del magazzino è unica e la responsabilità della gestione spetta al responsabile del magazzino anche nel caso di strutturazione in più magazzini decentrati.

Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 41.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 41

Criteri per l'acquisizione di beni e servizi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale detta i criteri in materia di acquisizione di beni e servizi, mediante apposite direttive. In particolare prescrive:

a) l'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di fornitura;

b) la standardizzazione dei beni e dei servizi acquistabili;

c) la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di prezzi e condizioni di fornitura.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 42.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 42.

Acquisti in economia

1. Il regolamento dell'azienda di cui all'articolo 25 bis determina i criteri omogenei, le procedure interne ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli articoli dal 43 al 54 sono soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 54 bis.

CONCAS, *Segretaria*:

TITOLO V

NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 54 bis

Modifiche all'articolo 57 della L.R. n. 5 del 1995, in materia di competenze del collegio dei revisori

1. Il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dai seguenti:

"1. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda. A tal fine:

a) accerta, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;

b) esprime un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione e di budget di esercizio, nonché sulle revisioni di quest'ultimo;

c) redige proprie relazioni sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio;

d) esprime un parere preventivo sul bilancio di esercizio;

e) redige la relazione al bilancio di esercizio.

1 bis. I progetti degli atti sottoposti al parere preventivo sono trasmessi al collegio dal direttore generale, corredati dell'idonea documentazione.

ne, tempestivamente e comunque nono oltre i venti giorni antecedenti al termine di legge per l'approvazione dell'atto. Il collegio formula il parere nei successivi dieci giorni.

1 ter. Le relazioni sul bilancio pluriennale, sul budget di esercizio e sul bilancio di esercizio sono trasmesse al direttore generale dell'azienda nello stesso termine previsto per l'espressione del parere sull'atto.

1 quater. Nella relazione sul bilancio di esercizio il collegio esamina e valuta:

a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

b) l'affidabilità, la completezza e la corrispondenza tra i dati di bilancio e le scritture contabili;

c) la coerenza e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle norme del Titolo II, Capo II della legge regionale sulla programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali.

1 quinquies. Le relazioni del collegio dei revisori sono trasmesse all'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte del collegio stesso".

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 54 ter.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 54 ter

Integrazioni alla L.R. n. 5 del 1995, in materia di cause di revoca del direttore generale

1. La mancata approvazione da parte del direttore generale dei documenti di programmazione e dei documenti di gestione economico-finanziaria previsti dalla presente legge è causa di

revoca del direttore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della legge regionale n. 5 del 1995, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Alla scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione dell'atto l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale diffida il direttore generale ad adempiere entro il termine di 10 giorni.

3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2 senza che il direttore generale provveda, l'Assessore propone alla Giunta regionale la revoca ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della legge regionale n. 5 del 1995.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 54 quater.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 54 quater

Competenze del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie

1. Sono fatte salve le norme della legge regionale n. 5 del 1995 in materia di competenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 55.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 55

Regime transitorio

1. Il Titolo I della presente legge si applica dal 1° gennaio 1998.

2. Il Titolo II della presente legge si applica dal 1° gennaio 1998, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Le norme in materia di contabilità analitica di cui all'articolo 20, e di controllo di gestione, di cui agli articoli 23, 24 e 25 si applicano dal 1997. Contestualmente con l'approvazione dello schema-tipo del regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende e degli schemi dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità delle aziende, la Giunta regionale emana direttive per il passaggio al nuovo sistema di gestione economico-finanziaria delle aziende.

4. L'articolo 22, in materia di servizio di tesoreria, e i Titoli III, IV, V si applicano dalla data di entrata in vigore della legge.

5. Fino al 31 dicembre 1997 si applicano in via transitoria il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 8 luglio 1981, n. 19. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione dei rendiconti annuali sino all'esercizio 1997.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 56.

CONCAS, Segretaria:

Art. 56

Adempimenti iniziali del direttore generale

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale avvia le rilevazioni inventariali per la realizzazione dell'inventario generale del patrimonio dell'azienda.

2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione dello schema-tipo di cui all'articolo 25 *bis* della presente legge il direttore generale adotta, con

propria deliberazione, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'azienda.

3. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli schemi previsti dall'articolo 25 *ter* della presente legge, il direttore generale adotta un progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatico e di gestione economico-finanziaria dell'azienda. Tale progetto deve contenere l'indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo.

Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 57.

CONCAS, Segretaria:

Art. 57

Valutazione degli elementi del patrimonio iniziale

1. Gli elementi del patrimonio iniziale vengono valorizzati ai sensi degli articoli 2424/bis e 2426 del codice civile ed in particolare delle disposizioni che seguono.

2. Le immobilizzazioni immateriali devono essere rilevate con ricognizione straordinaria ed iscritte nel registro dei beni ammortizzabili con i criteri di valutazione di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 2426 del codice civile e rilevate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata.

3. Le immobilizzazioni materiali trasferite dai Comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sono rilevate in termini quantitativi sulla base del decreto di trasferimento e sono valorizzate con i seguenti metodi;

a) i terreni ed i fabbricati sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali;

b) i beni mobili e le attrezzature sono valutati al costo d'acquisto ridotto ai sensi dell'articolo

lo 13.

4. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto del bene ed il 31 dicembre 1996 risulti maggior od uguale al periodo completo di ammortamento il bene viene valorizzato per l'importo di una lira.

5. Le rimanenze di magazzino sono valutate al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

6. I crediti e i debiti sono rilevati dalle scritture contabili e dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici e sono iscritti rispettivamente al valore di presumibile realizzo e al valore residuo.

7. Deve essere inoltre accertata la consistenza di cassa.

8. I ratei ed i riscontri sono rilevati dalle scritture contabili e dagli atti che hanno fatto o che faranno sorgere costi e ricavi di competenza di altri esercizi e determinati in conformità con le disposizioni dell'articolo 2424/bis, comma 5, del codice civile.

9. Le immobilizzazioni in corso di esecuzione che non sono ancora entrate in funzione devono essere rilevate separatamente.

10. I beni strumentali di valore inferiore ad un milione di lire sono iscritti tra le immobilizzazioni e completamente ammortizzati nell'esercizio di entrata in funzione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 58.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 58

Altri adempimenti delle Aziende

1. Le Aziende sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della

Legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 59.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 59

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 55, è abrogata la legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo della Giunta regionale

Art. 59

Dopo l'art. 59 è aggiunto il seguente:

"Art. 60

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione". (4)

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 60 è soppresso.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 212.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Balia - Berria - Biancareddu - Biggio - Bonesu - Busonera - Cadoni - Casu - Cucca - Cugini - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Frau - Ghirra - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Marracini - Marrocu - Marteddu - Masala - Montis - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Pittalis - Sassu - Scano - Secci - Usai Pietro - Zucca.)

Risponde no il consigliere: Fois Pietro.

Si sono astenuti i consiglieri: Concas - Piras.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	48
votanti	46
astenuti	2
maggioranza	24
favorevoli	45
contrari	1

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 211. Il consigliere Giagu, relatore, è assente.

Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Presidente, colleghi, mi è sorto un dubbio. Poiché ieri il presidente Selis ha sospeso l'esame del bilancio interno del Consiglio, con la motivazione, anche plausibile, che non era stato ancora approvato il bilancio della Regione, credo che nessuna legge, sulla base di questa motivazione, che comporti impegni di spese che gravino sul bilancio del '97, possa essere esaminata e approvata. Poiché il bilancio del '97 non è stato ancora approvato non vedo come si possa andare avanti nell'approvazione di leggi che comportino impegni di spesa su quel bilancio.

PRESIDENTE. Non mi pare corretto che dopo aver esaurito l'esame di un disegno di legge e averlo anche votato sospendessimo invece l'approvazione e la discussione di un altro disegno di legge, cinque minuti dopo, sulla base di motivi che, se dovevano valere, dovevano valere anche per il precedente disegno di legge. Mi pare che la logica sia questa.

BIANCAREDDU (F.I.). Questo non comportava spese, Presidente.

PRESIDENTE. Non mi risulta che sia una novità approvare un testo di legge.

BIANCAREDDU (F.I.). Allora approviamo il bilancio interno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Il problema che ha posto il collega Biancareddu non è un problema di lana caprina, tanto per intenderci, ma è un problema di cui sicuramente l'Ufficio di Presidenza e il Presidente che gestisce i lavori stamani dovrà farsi carico. Se nella giornata di ieri si è ritenuto di soprassedere rispetto a quei provvedimenti che necessitavano o necessitano o necessiterebbero di copertura finanziaria, il problema che ha posto il

collega Biancareddu mi pare pertinente e si muove in quella logica.

Quindi, se per una migliore regolamentazione anche dell'ordine dei lavori il Presidente lo ritiene, si può convocare una breve Conferenza dei Presidenti di Gruppo proprio per verificare quali provvedimenti debbano essere trattati e quali invece non debbano essere trattati.

PRESIDENTE. Io non ho problemi a convocare una breve Conferenza dei Presidenti di Gruppo, anche se mi pare che quando, ieri, è stato sospeso l'esame non siano state sollevate obiezioni. D'altra parte nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo si è deciso poi di continuare i lavori così come stiamo facendo. Comunque, convoco una brevissima Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

(La seduta sospesa alle ore 10 e 47, viene ripresa alle ore 11 e 17.)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MILIA

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha concordato di procedere all'esame dei progetti di legge, inseriti all'ordine del giorno, le cui disposizioni non comportino oneri finanziari.

Discussione generale del Disegno di legge: "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende U.S.L. e aziende ospedaliere" (211)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 211. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

SECCI (Popolari), relatore. Due brevissime considerazioni, Presidente. Intanto premetto che sostituisco il collega Giagu, che non può essere presente per problemi familiari, anche se la Commissione aveva incaricato lui di questo compito. Questo provvedimento pone rimedio ad una lacuna, diciamo così, della legge numero 5 del 1995 che ometteva di disciplinare la presta-

zione del servizio di assistenza religiosa nei luoghi di ricovero, così come previsto dal Concordato, dalla legge numero 833 e dalla "761" che regola il contratto di lavoro che opera in questo ambito.

La Commissione ha esaminato il disegno di legge, ne ha condiviso l'impostazione complessiva, e lo ha modificato soltanto in parti marginali per renderlo più compatibile con l'obiettivo che si poneva. La struttura portante di questo provvedimento è costituita da un protocollo d'intesa, tra Regione e autorità ecclesiastica, che dovrà definire i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa all'interno dei luoghi di cura. Vi è poi la disciplina concernente la stipula dei protocolli d'intesa e il loro contenuto, l'individuazione di un rapporto parametrico dei posti letto. L'assistenza religiosa nonché la garanzia del rispetto totale dei culti diversi da quello cattolico, assicurano la presenza nell'assistenza religiosa ai malati quando questa sia richiesta dagli stessi.

Un altro aspetto che la Commissione ha modificato rispetto al testo originario è quello relativo alla modalità di composizione delle controversie che potrebbero nascere in merito all'applicazione delle intese tra Regione e Autorità ecclesiastica. La Commissione ha ritenuto di utilizzare la formula dell'arbitrato, che è sembrata più veloce e più consona alla soluzione di problemi operativi, rispetto all'istituzione delle commissioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge proposto.

Al provvedimento, come si può vedere, sono stati presentati diversi emendamenti, che solo nel numero sono imponenti, ma che riguardano praticamente quasi tutti la stessa materia, con piccole differenze, peraltro non sostanziali. Per cui chiederei, se fosse possibile, ne ho già fatto parola al Vicepresidente della Commissione sanità, di sospendere anche subito per cinque minuti i lavori del Consiglio in modo da offrire alla Commissione la possibilità di coordinare gli emendamenti e quindi consentire all'Aula un lavoro e un esame più veloce del provvedimento.

PRESIDENTE. Anche dopo la discussione generale?

SECCI (Popolari), *relatore*. Sì, anche dopo la discussione generale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare la consigliera Busonera. Ne ha facoltà.

BUSONERA (Progr. Fed.). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando risponde alla necessità di normare la costituzione e il funzionamento del servizio di assistenza religiosa rivolto a degenti e ricoverati. La legge regionale numero 5 del 1995 non aveva provveduto ad inserirlo nell'articolato di riordino della sanità. Ora, poiché questo servizio è previsto dalla legge sanitaria numero 833 del 1979, si è resa conseguentemente necessaria la sua regolamentazione.

La valenza di questo servizio non ha bisogno di sottolineature; oltre che rispondere al dovuto rispetto per la fede professata dalle persone che soffrono, esso svolge, a nostro avviso, anche un compito altamente umanitario, perché interviene talvolta, più dello stesso farmaco, a lenire le sofferenze di chi ha perso anche momentaneamente la salute. Sofferenze spesso aggravate dal senso di frustrazione, di povertà, di dipendenza e di bisogno che la malattia sempre determina. La presenza dei religiosi negli ospedali, la capacità di trovare parole di sostegno, di speranza oltre che di fede, non si risolve quindi solo ed unicamente nel somministrare sacramenti e officiare la santa Messa, ma più spesso risponde ad un nobile intervento di solidarietà sociale ed umana.

Non casualmente la legge prevede che il servizio di assistenza religiosa sia garantito non solo ai sofferenti che praticano la fede cattolica, ma anche a persone che professano culti diversi; la valenza di questa scelta mi sembra che debba essere sottolineata e considerata alla luce del rispetto di cui ogni individuo deve godere come persona, ma soprattutto alla luce delle trasformazioni che velocemente stanno modificando la struttura sociale, non solo del nostro Paese, ma del mondo intero.

L'immaginazione, sempre più numerosa, di gruppo provenienti dai paesi dell'Est o del terzo mondo, rendono le società sempre più frequentemente multietniche; stabilire regole civili di

convivenza non sempre è facile, lo dimostrano gli atti di intolleranza e di violenza di cui spesso sono fatti oggetto questi cittadini. Il nostro Paese è sicuramente il meno razzista in questo senso; l'ultima proposta di legge sull'immigrazione, attualmente all'esame del Parlamento, è la riprova di questa mia affermazione.

Senza entrare nel merito di questo provvedimento parlamentare, che prevede tra l'altro, la concessione di diritti politici agli immigrati regolari che da più di sei anni soggiornano nel nostro Paese, ritengo, che l'acquisizione di una coscienza multietnica cominci proprio dal rispetto di una fede religiosa diversa dalla nostra. Al di là delle obiezioni che si possono muovere sul numero dei religiosi previsti per questo tipo di servizio o sul tipo di contratto che è stato stabilito per il loro lavoro, riteniamo che il valore di questa legge sia da sottolineare e da sottoscrivere perché dà risposta a bisogni effettivi della persona ma soprattutto perché è espressione di civiltà e di democrazia.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (A.N.). Onorevole Presidente, considerato che è la prima seduta che presiede, le porgo gli auguri per l'alto incarico. Onorevoli colleghi, sono certo che nessuno di noi metta in discussione la necessità per il credente, anche quando venga a trovarsi per una qualsiasi causa in una casa di cura, di poter ricevere un'adeguata assistenza religiosa, intesa almeno - per quanto riguarda noi cattolici, noi cristiani in generale - come possibilità di poter assistere alla messa, ad altre funzioni e di poter ricevere i sacramenti.

Credo che a tutt'oggi un simile servizio abbia regolarmente funzionato nelle varie strutture ospedaliere mediante il sistema delle convenzioni fra le Conferenze episcopali, i sacerdoti e le varie USL prima e Aziende sanitarie locali oggi. Due sono, a mio avviso, le novità sostanziali che con questo disegno di legge si vogliono introdurre: il rapporto di impiego nei ruoli delle strutture sanitarie del personale proposto all'assistenza religiosa e la possibilità, per i cittadini, anche quello di fede diversa dalla religione cattolica, di poter

usufruire dell'assistenza religiosa secondo il loro credo. Ora io ritengo che su questi punti occorra riflettere ed essere molto chiari.

Dare la possibilità a ciascun cittadino di qualsiasi fede religiosa di poter essere assistito spiritualmente mi sembra un principio intangibile, ma quando non si fa chiarezza su che cosa si intenda realmente per altra fede, si potrebbero, nel tempo, determinare conflitti che sicuramente, in questo campo, bisogna evitare. Moltissime sono, in questi ultimi anni, le confessioni religiose, le sette, i gruppi più o meno folcloristici, che sono apparsi nel mondo isolano. Spessissimo si fanno conoscere e sentire non solamente per l'attività religiosa svolta ma principalmente per le implicazioni di carattere giudiziario. Io non so se in Sardegna siano presenti i figli di Satana, ma sappiamo quello che sta succedendo in altre parti d'Italia.

Che caratteristiche allora devono presentare queste fedi per potersi vedere loro assicurato il diritto di assistere i loro adepti ricoverati in case di cura? La relazione della Giunta regionale, che accompagnava il disegno di legge, assicurava il diritto alla assistenza religiosa a quei gruppi con più di centomila adepti in tutto il territorio regionale. Io credo che questo potrebbe essere un metro da tenere presente; ma nell'articolato, così come è stato predisposto dalla Commissione per l'Aula, non si fa cenno a nessuno di questi criteri, lasciando un vuoto che potrebbe diventare causa di conflitti.

Altra mia perplessità, una volta chiarito questo primo concetto, è la possibilità, per tutte le fedi e confessioni riconosciute, di poter vedere i loro membri assunti nei ruoli delle strutture sanitarie, pur in tabelle separate dagli altri operatori sanitari. La relazione di accompagnamento al disegno di legge dichiarava, a questo proposito, che l'assistenza religiosa nei presidi sanitari della Sardegna può essere esercitata sia in rapporto di impiego sia con rapporto di convenzione. Cioè si diceva "può" e non "deve"; mentre nell'articolo 4 sono puntualizzate due situazioni ben precise, il ruolo e l'incarico come convenzione.

La scelta del tipo di rapporto è determinata in primo luogo dall'età del religioso, età che non può essere superiore ai 55 anni ai fini dell'assun-

zione in ruolo; in secondo luogo dal numero di posti letto, che non può essere inferiore a duecento. A mio avviso, in questo modo, si è operata su scelta ben precisa: il ruolo. Mentre infatti l'incarico a convenzione può essere revocato alla scadenza della convenzione stessa, quindi del contratto, il ruolo - queste sono le leggi a tutt'oggi - è un rapporto di impiego duraturo anche se, al limite, dovessero venire meno le condizioni che hanno portato alla istituzione del servizio di assistenza religiosa. Pertanto, per assurdo, può succedere che un religioso di una determinata confessione non abbia più correligiosi da assistere.

Quindi è necessari dirimere questa situazione che, se non chiarita, potrebbe comportare alla lunga dei malintesi che niente hanno a che fare con la necessità per il credente di ricevere l'assistenza religiosa. Per questi motivi e con l'intendimento di fare chiarezza sono stati proposti dal Gruppo di Alleanza Nazionale alcuni emendamenti: l'accoglienza o meno degli stessi *in toto* o in parte sarà determinante al fine del nostro voto finale sul disegno di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Nizzi. Ne ha facoltà.

NIZZI (F.I.). Signor Presidente, anche da parte mia i più calorosi auguri di buon lavoro. Questa legge, finalmente, così come da tutti richiesto, pone delle regole certe in materia di assistenza religiosa, regole che come le altre regioni italiane si sono date da tempo. Le convenzioni, il volontariato sono tutte cose che vanno avanti da molti anni, però ultimamente il sempre ridotto numero di assistenti religiosi a vari livelli, anche nelle chiese, aveva portato a ridurre il numero anche all'interno degli ospedali.

Bene, noi siamo italiani, prima che sardi, siamo cattolici, siamo credenti e professanti, per cui sappiamo che in un luogo di sofferenza, qual è quello degli ospedali, a volte si può trarre dalla assistenza religiosa una riduzione delle sofferenze anche maggiore di quella che può derivare da un preparato farmacologico. In Sardegna, dove circa trecentomila sardi sono senza lavoro, con questa legge potremo anche offrire lavoro

stabile, e non lavoro instabile e socialmente inutili come quello creato da tanti denari pubblici che vengono spesi quotidianamente senza una programmazione seria. Anche cinquanta posti di lavoro sicuri per l'avvenire possono costituire una piccola boccata di ossigeno.

Per quanto riguarda il lavoro da noi svolto in Commissione, siamo stati concordi nell'approvare questo disegno di legge a condizione, però, che durante l'orario di lavoro gli operatori sanitari, (medici, infermieri e gli stessi ausiliari) non interrompano la loro attività. Pertanto noi non accettiamo che durante l'orario di servizio i medici e gli infermieri assistano alle funzioni religiose in ospedale. Io ritengo che questo sia l'unico punto di dissenso al progetto di legge, per tutto il resto, per quanto mi riguarda, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Ivana Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, sarò brevissima. Voglio innanzitutto dire che il disegno di legge numero 211 concorre a completare il quadro istituzionale di contorno della legge regionale numero 5 del '95; e regola il funzionamento del servizio di assistenza religiosa, come d'altronde già previsto dalla legge nazionale numero 833 del '78 all'articolo 38.

E' vero che la Regione Sardegna, come diceva il collega Nizzi, è una delle ultime regioni che ha adottato questo provvedimento di legge, ma bisogna ricordare, come già ieri ha fatto l'Assessore, che la Sardegna è stata anche l'ultima Regione a recepire la "502" e la "517", e quindi il riordino del sistema sanitario regionale. E tutti questi provvedimenti di legge derivano innanzitutto da quello, che, voglio ancora ricordare, sarebbe dovuto essere approvato nella passata legislatura.

L'articolo numero 38 della legge numero 813, correlata all'articolo 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, intende indicare le modalità con cui gli assistenti religiosi devono lavorare all'interno delle aziende ospedaliere. Anche nel disegno di legge è prevista o l'assunzione in ruolo o la convenzione; questo dipenderà naturalmente dalla

contrattazione diretta col direttore generale. Quindi non è detto che tutti gli assistenti religiosi debbano essere inseriti in pianta organica ma, naturalmente, questo per legge è doveroso prevederlo; non è una decisione nostra presa per chissà quale motivo.

Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari regionali; nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini e delle cittadine, l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento alle pratiche di culto, nonché il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Questo disegno di legge recepisce questo concetto; esso si ispira a criteri di tolleranza che devono informare l'azione politica di tutti noi, a prescindere dalla religione. Bisogna, come qualcuno ha detto, porsi rispetto al disegno di legge in modo neutro. Io non voglio qua dichiarare qual è la mia confessione di culto o quale non è; intendo ormai come legislatore e recepire un'istanza che viene dagli utenti dei presidi. Del resto come hanno sottolineato alcuni colleghi, si tratta di una presenza che ha un ruolo importante di assistenza psicologica altro che spirituale. Io credo che no, rispetto a questo provvedimento, dobbiamo porci in modo laico, perché è un provvedimento che aiuta e che serve e comunque sia, è un provvedimento di forte tolleranza.

E la sottolineatura che abbiamo fatto, rispetto a tutte le esigenze spirituali, proprie delle diverse confessioni, sta a significare che prendiamo atto e recepiamo il fatto che la nostra società sta diventando sempre più una società multi-etnica e che, pertanto, abbiamo un dovere in più di tolleranza e di integrazione sociale. Ritegno che questo disegno di legge sia importante, di grande respiro culturale, e mi pare onestamente, voglio dirlo con molta pacatezza al collega Nizzi, mi pare che sia, come dire, banalizzare lo spirito stesso della legge, riducendola quasi ad una sorta di ufficio di collocamento per posti di lavoro.

Credo che questo sia un problema assolutamente secondario e che non sconvolga assolutamente le piante organiche, anche perché gli assistenti religiosi sono sempre stati presenti nei presidi. penso che invece vada sottolineato molto di

più la capacità di integrazione fra diverse etnie che comunque, anche con questo progetto di legge, noi concorriamo a favorire.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con sentimento di vero piacere che noto che anche alcuni colleghi che in Commissione non si erano espressi in termini molto favorevoli su questa legge, sulla via di Damasco hanno ritrovato l'illuminazione e la conversione. Questo è sicuramente frutto di una riflessione profonda, evidentemente, col temo, si possono trovare le idee giuste e gli accorgimenti migliori. Io sono del parere che la legge che la Regione Sardegna si sta apprestando a votare, e io mi auguro a votare favorevolmente, non sia altro che un atto dovuto in virtù di una normativa nazionale.

Avendo dato uno sguardo anche alle leggi in materia che sono state approvate da altre regioni italiane, notoriamente di colorazione anche più rossa di questa, devo dire che si tratta di leggi sicuramente più complete, e che hanno dato, anche in maniera visibile, dignità a questo tipo di impegno, che oltre ad essere un impegno di lavoro è sicuramente anche un impegno spirituale. Credo pertanto che, questa legge vada integrata, nella sua formulazione, con gli emendamenti che, dal sottoscritto e dal Presidente del Gruppo di Forza Italia, sono stati presentati, affinché possa recepire, anche nella sua integrazione e applicazione, tutte quelle considerazioni che noi, con questi emendamenti, abbiamo espresso.

Sono del parere, a differenza dell'onorevole Nizzi, che l'impegno che il personale normalmente profonde possa essere dispiegato anche durante la funzione religiosa, essendo chiaro ed evidente che, dal momento che le strutture religiose sono integrate logisticamente nell'ambito dell'edificio ospedaliero, è assolutamente uguale che il medico o comunque il dipendente ospedaliero si trovi in quel momento nella cappella della struttura religiosa oppure nella sua stanza a guardare una partita di calcio alla televisione. E' assolutamente raggiungibile nello stesso modo dagli

stessi operatori che si trovano in corsia in quel momento, per qualsiasi esigenza che si dovesse verificare nel reparto.

Non solo: ma qualora si verificasse, e spesso capita, un'urgenza proprio nella cappella mentre c'è la funzione, in quel caso il medico potrebbe intervenire prontamente. Ritengo quindi importante che venga integrata, nella legge, la parte che rivendica la possibilità di assistere alla funzione durante le ore di servizio ai medici e a tutti gli operatori sanitari.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (Progr. Fed.). Sarò breve perché le colleghe Busonera e Dettori hanno già chiarito l'impostazione del nostro Gruppo, e inviterei tutto il Consiglio, noi per primi, ad affrontare questo argomento considerando la serietà del tema, senza disperdersi in atteggiamenti che possono poi banalizzare l'argomento, come il tema dell'occupazione che mi pare sia quasi offensivo.

Il cuore di questa legge è il diritto dei cittadini ammalati di poter riavere in ospedale un'assistenza religiosa, che non è secondo quanto mi pare di cogliere nell'esperienza di tutti noi, un'assistenza religiosa formale, cioè legata soltanto agli aspetti cerimoniali e liturgici, ma è anche un'assistenza di carattere psicologico, di sostegno a persone che, come i malati, vivono una condizione di grande sofferenza.

Ora, al di là dei sentimenti religiosi di ciascuno di noi, mi pare giusto riconoscere ai cittadini che hanno bisogno di questo tipo di sostegno il diritto a ottenerlo, per cui il nostro Gruppo è assolutamente favorevole all'impianto complessivo della legge. Io non condivido alcune preoccupazioni eccessive del collega Frau che, lo dico senza polemica, possono sconfinare quasi nel razzismo. Stiamo parlando di religioni, qua, non di sette. Questa legge mi pare che garantisca una parità anche ai culti non cattolici che hanno piena cittadinanza nel nostro Paese, per cui il nostro Gruppo è assolutamente d'accordo che questo provvedimento sia varato, possibilmente col sostegno di tutto il Consiglio.

Piuttosto, proprio perché noi riteniamo sia

n tema assai serio, non ci convince, e abbiamo presentato uno specifico emendamento soppressivo, quel comma del primo articolo che viola in qualche modo il diritto all'eguaglianza dei cittadini, perché consente al personale sanitario di poter partecipare alle cerimonie religiose durante l'orario di lavoro. E' evidente che se il personale sanitario è impegnato nella cura o nell'accompagnamento di pazienti sofferenti, assistere il paziente anche durante la funzione religiosa fa parte del suo lavoro. Ma non è pensabile che un medico che sia in ospedale possa, durante il suo orario di lavoro, assistere alle funzioni religiose. Altrimenti questo dovrebbe avvenire anche nelle fabbriche, in tutti i luoghi di lavoro.

Quindi, proprio perché noi riteniamo che questo debba essere un provvedimento serio e non si debba sfilacciare su temi che noi giudichiamo incongrui, chiediamo che il Consiglio, in particolare il relatore, siano disponibili a sopprimere questo comma che ci pare una forzatura.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, il provvedimento nel suo complesso non può che ricevere il nostro parere favorevole, perché riteniamo si tratti, anche in questa circostanza, di un atteggiamento positivo dettato dal riconoscimento del valore politico espresso con tale iniziativa legislativa più che dalla condivisione complessiva di un testo che, a nostro avviso, comunque presenta ancora molteplici carenze. La richiesta dell'onorevole Secci di riportare il testo in Commissione per un esame degli emendamenti, riteniamo possa essere anche l'occasione per supplire ad alcune carenze che già i colleghi del mio Gruppo, ma anche i colleghi di altri Gruppi, hanno evidenziato.

Il testo riformato dalla competente Commissione sanità indubbiamente rappresenta un notevole passo in avanti rispetto alle misure proposte originariamente dalla Giunta regionale, misure che sarebbero, a nostro avviso, sicuramente incorse in censure di incostituzionalità nel prevedere un tetto minimo al di sotto del quale l'assistenza religiosa nelle strutture ospedaliere

non sarebbe stata concessa. Ciò non di meno, e pur comprendendo le nobili e civili finalità del provvedimento in esame, riteniamo che l'intervenire con provvedimenti normativi in ambiti come quello del sentimento religioso, proprio ad evitare facili tentazioni anche demagogiche, o di accattivarsi settori vicini alla Chiesa, debba certamente portare a una seria riflessione sul problema, anche se tale normazione, come nel caso di specie, inerisce soltanto al profilo amministrativo e finanziario.

Per questo mi permetto di sottoporre all'Aula e ai commissari che dovranno occuparsi del testo per l'esame degli emendamenti alcune brevi riflessioni per quel che riguarda, per esempio, l'articolo 1, comma quinto. Il comma in questione, come è noto, concede al personale dell'azienda sanitaria di usufruire del servizio di assistenza religiosa compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio e salvo il recupero eventuale del tempo destinato all'adempimento delle pratiche di culto. Diversi sono i rilievi, e, soprattutto, le riflessioni che sottopongo all'attenzione dell'Aula.

In primo luogo una riflessione mi pare meriti la disposizione che consente un allontanamento del posto di lavoro, sia pure per assolvere finalità nobili come l'esercizio del proprio diritto alla libertà religiosa. Noi non possiamo, anche in questa occasione, non farci interpreti di rilievi che potrebbero venire dal settore del pubblico impiego, da cittadini che prestano servizio in altre pubbliche amministrazioni e che ci potrebbero domandare e chiedere il perché di un diverso trattamento.

Noi riteniamo che ciascun lavoratore delle aziende ospedaliere potrà ben assolvere i propri obblighi religiosi al di fuori dell'orario di lavoro, come è consentito a tutti i cittadini, compresi appunto gli impiegati pubblici. E se il disegno di legge venisse approvato nei termini in cui esso è stato presentato dalla Commissione, a mio modestissimo avviso, e per quel minimo di conoscenze di diritto costituzionale che ho; ritengo che si aprirebbero sicuramente dei problemi di costituzionalità almeno sotto il profilo della disparità o della diversità di trattamento nei confronti di soggetti inseriti in uno stesso ambito pubblico, sia

pure in settori diversi della pubblica amministrazione.

La censura costituzionale inserisce, dunque, alla considerazione che altri dipendenti, come ho appena detto, della medesima struttura, che siano adepti di diverse e non rappresentative religioni, o addirittura privi del sentimento religioso, non potrebbero usufruire di questa pausa, a tutti gli effetti di *relax* e di ristoro. Noi riteniamo, proprio perché siamo profondamente convinti del valore costituito dalla libertà religiosa, dal pluralismo religioso e dal sentimento che ciascun individuo vi ricollega, che si creerebbe in questa maniera un'ulteriore discriminazione tra gli aderenti all'una o all'altra religione, dipendendo l'eventuale pratica religiosa dalla presenza all'interno della struttura sanitaria di assistenti di quella religione.

Riteniamo anche che vi sia un profilo di ordine pubblico che verrebbe in questo modo probabilmente leso, profilo che riguarda la totalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, sulla base di un provvedimento legislativo di tal fatta, potrebbero legittimamente domandare, all'interno della propria organizzazione di lavoro, un analogo servizio di assistenza religiosa.

Taccio sugli effetti facilmente intuibili di un provvedimento di questo genere; io ben inteso, li sottopongo solo alla riflessione serena e anche critica di quest'Aula, convinto come sono, non lo dico per motivi di vanto, assolutamente, da profondo cattolico, e che queste considerazioni non possono sfuggire ai colleghi consiglieri.

Un ulteriore aspetto emendabile nel merito riteniamo sia rappresentato dalla fumosità della disposizione relativa al riconoscimento delle autorità religiose competenti per territorio; autorità alle quali spetta di definire e fornire i nomi degli assistenti religiosi e costituire i presupposti del rapporto di impiego. Un sistema quale quello prefigurato dal disegno di legge si rifà a concezioni culturali gerarchiche che in molte religioni non esistono, e quindi mi pare che anche di questo dato dobbiamo tenere conto. Non considera cioè l'esistenza di altre forme di organizzazione riscontrabili in altri culti e che io ritengo non debbano essere, per questo motivo, meno meritevoli di tutela e di considerazione.

Nella forma invece reiteriamo le considerazioni, già espresse in altre occasioni e in altre sedi di dibattito, sul principio doveroso e irrinunciabile, anche in una materia come questa, della laicità essenziale dello Stato, laicità che deve rappresentare un aspetto pregnante dell'organizzazione civile dei consociati, nel rispetto irrinunciabile dei diritti umani e civili del singolo. Pur con le già esposte considerazioni, esprimo sin d'ora, con l'auspicio però che gli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia che hanno come primo firmatario l'onorevole Sergio Marracini vengano accolti dalla Commissione, e il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (Progr. Fed.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema che stiamo affrontando attraverso l'esame di questo disegno di legge è di indubbia rilevanza; esso attiene infatti ad un ambito nel quale il confine tra la libertà di esercizio dei diritti individuali e la relativa tutela da una parte, e gli strumenti organizzativi che devono essere approntati per permettere l'effettiva realizzazione dall'altra, è estremamente delicato e deve essere delineato e precisato con la sensibilità che gli è dovuta. Lo scopo primario dell'intervento legislativo in questo settore è quello di dare pieno adempimento al dettato legislativo contenuto nella legge nazionale numero 833 del 1978 all'articolo 38, assicurando presso le strutture di ricovero e di servizio sanitario nazionale l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e libertà di coscienza del cittadino utente del servizio, e riconoscendo pari dignità alle diverse confessioni religiose.

In questo senso parrebbe che l'attenzione del legislatore debba essere soprattutto rivolta alla cura e al rispetto delle esigenze spirituali dei degenti che, costretti dalla malattia, non hanno la possibilità di adempiere alla pratica del culto nelle sedi a ciò deputate. Il disegno di legge, in particolare all'articolo 1, comma quinto, prevede tuttavia che anche il personale delle aziende sanitarie possa usufruire del servizio di assistenza religiosa compatibilmente con l'assolvimento dei

propri obblighi di servizio e salvo il recupero eventuale del tempo destinato all'adempimento delle pratiche di culto; su questo io mi vorrei soffermare un minuto.

Credo che noi non potremmo permettere questo tipo di attività al personale, perché, così facendo, creeremo una disparità di trattamento, tra questa categoria e tutte le altre categorie. Per questo noi del Gruppo Progressista Federativo abbiamo presentato un emendamento, poiché riteniamo sia giusto sopprimere questo comma per non correre il rischio che la legge venga rinviata dal Governo per violazione del principio di eguaglianza. Pertanto, con questo emendamento, io credo che l'intero dettato legislativo possa essere approvato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Signor Presidente, cari colleghi, non posso ovviamente che sottolineare, come è stato fatto da tutti i colleghi intervenuti in questo dibattito, l'alta valenza, sotto il profilo etico e sotto il profilo civile, del provvedimento in discussione, che risponde a dei bisogni concreti della persona, che risponde ad un'esigenza già sancita dalla legge nazionale e che trova oggi applicazione e regolamentazione con questo disegno di legge.

Certamente l'articolazione del provvedimento ha comportato una certa riflessione, una certa difficoltà in alcuni passaggi che, a mio giudizio, sono stati però soddisfacentemente superati, sia per quanto riguarda il giusto rispetto della fede personale di ciascun individuo, e quindi la temperazione, nel provvedimento stesso, delle esigenze delle diverse fedi religiose, sia per quanto riguarda problemi più specificamente di regolamentazione di questo servizio. Io vorrei fare soltanto alcune considerazioni, anche in risposta a problemi sollevati in questo dibattito.

Un primo aspetto è stato sollevato dall'onorevole Frau, che poneva giustamente il problema di una migliore precisazione e definizione del concetto di confessione religiosa, in riferimento anche al fenomeno della proliferazione delle sette. In un primo momento avevo ritenuto

opportuno aggiungere al comma secondo dell'articolo 1, allorché si fa riferimento al soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, la parola "riconosciute" ma la precisazione del nostro Presidente di Commissione (secondo la quale quando si parla di "confessioni" implicitamente ci si riferisce a confessioni riconosciute dallo Stato) mi ha convinto a non presentare nessun emendamento di specificazione. Volevo solo precisarlo in questa sede. Ma il punto, che nell'intervento dell'onorevole Nizzi e dell'onorevole Pittalis ha suscitato una serie di riflessioni, è quello relativo al comma quinto dello stesso articolo, relativamente alla possibilità per quanto riguarda il personale di assistenza di usufruire del servizio religioso nella sede di lavoro, con le modalità precisate da questo comma stesso.

Ora io volevo proporre ai colleghi, e in particolare all'onorevole Pittalis, di cui certamente le considerazioni giuridiche non sottovaluto, le riflessioni derivanti anche dalla esperienza professionale maturata in questo campo. Per quanto riguarda il problema delle disparità di trattamento, esistono anche nell'ambito dei pubblici servizi delle situazioni particolari di impegno lavorativo che possono mettere il personale in condizione di non poter adempiere, come in altri servizi, a determinate esigenze perfettamente legittime. Faccio un esempio; non sembri banale.

Nella contrattazione viene ordinariamente previsto (mancando ormai da alcuni anni dall'esercizio professionale non so se siano intervenute modifiche) la pausa per la colazione per il personale di assistenza (si tratta di personale che monta alle sei di mattina) ebbene questa temperata ovviamente con le esigenze del servizio, non ha mai creato problemi o disfunzioni particolari, anche se comportava l'allontanamento dal posto di lavoro, ma magari avvicinarsi a chioschi o bar nelle vicinanze degli ospedali.

Ma vorrei dire che, con esempi forse meno banali, una riflessione va fatta sulla peculiarità di questo servizio, nel senso che, quando noi assicuriamo la possibilità, per i malati da assistere alla funzione religiosa, io penso che sia anche nostro dovere, come legislatori, contemplare l'aspetto della sorveglianza e della eventuale assistenza a

questi malati nel luogo diverso dal luogo di degenza nel corso della funzione religiosa. Quindi sotto questo profilo non credo che si creino delle sperequazioni nell'ambito del pubblico servizio che possono dar luogo a dei rilievi.

Posso poi dire, per la mia esperienza, che, nell'edificio dove svolgevo l'attività, esisteva ed esiste una cappella in cui ogni domenica e per ogni festività religiosa veniva regolarmente celebrata una messa, e il personale che compatibilmente con le esigenze di servizio scendeva due piani e vi si recava non ha mai creato problemi di nessun genere, garantendo indirettamente la sorveglianza e l'assistenza a malati e ai familiari dei malati che ritenessero di usufruire di questo servizio.

Volevo fare un'ultima annotazione relativa alla scelta che la Commissione, dopo approfondito dibattito, ha operato di preferire il non inserimento in legge di una regolamentazione minuta per quanto riguarda in modo particolare il culto cattolico, rinviandola invece, come stabilisce l'articolo 2 bis, ad un protocollo d'intesa con la Conferenza episcopale le leggi con una serie di norme di dettaglio rinviando invece a regolamenti di cui questo protocollo praticamente può rappresentare una espressione.

L'altra modifica, già sottolineata dal relatore, rispetto al disegno di legge originario, è stata quella di demandare ad un collegio arbitrale, la soluzione di eventuali controversie, a differenza di quanto il disegno di legge originario prevedeva. Chiuse queste riflessioni non posso che preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Patto dei Democratici su questo provvedimento.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Signor Presidente, egregi colleghi, voglio svolgere un intervento di carattere generale, così come previsto in questa fase di discussione della legge, per dire che in linea di principi io sono favorevole con quanto stabilisce la legge, però, se lo spirito di questa legge va interpretato nel modo corretto, a me sembra che risulti piuttosto deficitaria e monca. Sembra infatti che la relazione venga intesa anche (forse

quasi principalmente) come un rapporto di natura civilistica dal quale possono originarsi controversie da risolversi tramite arbitrato.

Ma io penso che questo sia un aspetto marginale della legge. Credo che con questa legge non si voglia soltanto prendere in considerazione l'aspetto religioso nel senso romano della parola, e cioè di *religio*, di atti esteriori nei quali si rappresenta una determinata confessione. Ritegno che lo spirito di questa legge sia non solo quello di consentire, a chi lo vuole, di accostarsi a determinati sacramenti o di partecipare alla messa o di assistere ad altre attività religiose (sia che si tratti di religione cattolica sia che si tratti di fedi diverse da quella cattolica) io penso che lo spirito di questa legge sia anche quello di offrire soprattutto una assistenza spirituale a coloro che si trovano in situazioni di disagio e di sofferenza sia fisica che, soprattutto, psicologica.

Coloro che soffrono, e che probabilmente sano che stanno passando gli ultimi giorni terreni dentro un ospedale, hanno bisogno di comprensione e di una assistenza profonda che non si limiti soltanto all'aspetto religioso, nel senso di cui parlavo prima, nel senso di atti esteriori. Questa legge è importante dal punto di vista dei principi, perché è direttamente applicativa di alcuni articoli della Costituzione; il 3 sulla eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e il 7 e l'8 sulla libertà religiosa e sulle modalità di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le diverse fedi religiose.

Io dico quindi che, fatta questa premessa, se dobbiamo anche tutelare l'aspetto e la sofferenza e il conforto che deve essere prestato a tutti i cittadini, perché in forza dell'articolo 3 della Costituzione siamo tutti uguali, senza distinzione di religione, allora questa legge è monca nella parte dove non prevede che l'assistenza debba estendersi da quella religiosa, come dicevo prima, a quella più generalmente spirituale. Il cittadino deve essere tutelato e confortato in quanto tale, perché questo è un suo diritto anche nei momenti più delicati della sua esistenza e indipendentemente dalla sua appartenenza a una confessione religiosa.

Per questo ritengo che l'assistenza non debba essere prevista soltanto per gli appartenenti a

confessioni religiose; non si devono porre pregiudiziali generali solo perché esistono determinate intese tra Stato e Chiesa cattolica o altre confessioni. Io dico che devono essere tutelati in astratto tutti i cittadini. La legge quindi risulterà monca e incompleta se in sede di emendamenti non si prevederà il diritto al conforto e all'assistenza anche per il cittadino non appartenente a nessuna confessione religiosa. Anche il non credente ha diritto ad essere assistito nel letto di morte.

Questa legge pertanto va benissimo, ma deve prevedere per tutti il diritto all'assistenza religiosa, religiosa, torno a dire, non in senso tecnico ma in senso spirituale, quindi il diritto ad avere un confessore, un confessore laico (chiamatelo psicologico, chiamatelo come volete) che possa pronunciare qualche parola di conforto. Le parole di conforto possono essere pronunciate da chiunque, da un prete, ma anche da chi non veste la tonaca, soltanto però se io, come libero cittadino, accetto di essere confortato. Io infatti posso anche non voler essere confortato, posso essere, teoricamente, anche indispettito da chi assume una determinata posizione e si qualifica.

Quindi è necessario tutelare la libertà spirituale, e non soltanto quella religiosa; e per questo ritengo monca la legge che stiamo per approvare. Io potrei presentare anche un emendamento a titolo esemplificativo, ma ritengo che alla luce delle considerazioni espresse dovrebbe essere riscritta e riletta tutta la legge. Se si vuol fare un'opera corretta di adeguamento anche alla legge statale, deve essere prevista anche l'ipotesi che ho citato, altrimenti, secondo me, non potrà considerarsi una legge completa e degna di questo nome.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.* Onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto in quest'Aula ha visto ciascuno esprimere il proprio pensiero con libertà di coscienza, perché, se voi avete notato anche al-

l'interno di uno stesso Gruppo politico le posizioni sono state diverse. Ciò dimostra comunque l'importanza del provvedimento che colma una lacuna della legge numero 5, nel rispetto della norma contenuta nel D.P.R. numero 761 del 19709.

Comunque vorrei richiamare l'attenzione sull'esigenza di regolamentare rapporti che ormai da centinaia di anni intercorrono tra Autorità ecclesiastiche e strutture ospedaliere. I cappellani all'interno delle strutture esistono da sempre, prestano il loro servizio, assistono tutti. E non si tratta soltanto di celebrare la messa; il rapporto, che si instaura tra i pazienti ricoverati e i cappellani molte volte si tramuta anche in un rapporto di amicizia. E noi, con eccesso di zelo burocratico, chiediamo che si recuperi la mezz'ora.

Credetemi, al di là del discorso dell'onorevole Macciotta - che condivido - sull'assistenza medica all'interno delle cappelle, chi conosce gli ospedali sa bene che i cinque, dieci o venti minuti trascorsi assistendo alla messa non hanno mai creato alcun problema. Io invito i colleghi ad andare a vedere cosa succede durante la celebrazione delle messe, non c'è certamente un grande afflusso. Considerato poi che la cappella si trova dentro la struttura fisica dell'ospedale, il servizio è ugualmente garantito. Del resto, dobbiamo continuare a far finta che questo problema non sia esistito fino ad oggi? A nessun dipendente è mai stato richiesto il recupero di quel quarto d'ora perché è andato ad assistere alla messa; è una pratica che si è svolta regolarmente. Devono essere semplicemente garantiti i servizi all'interno del reparto e poi permettere a chi lo desidera di poter partecipare alla messa.

Pertanto anche questo problema, che è stato sollevato all'interno della Commissione e che non era previsto dal disegno di legge della Giunta, può essere risolto ripristinando il testo originario con gli emendamenti che sono stati ripresentati. Io non ho nient'altro da dire se non ringraziare la Commissione, per la celerità con la quale ho esaminato questo provvedimento; accolgo l'invito avanzato dal presidente della Commissione settimana scorsa, per dire che forse è necessario un coordinamento degli emendamenti presentati; basteranno pochi minuti. Sono convinto, anche per gli interventi che si sono succeduti che miria-

mo tutti ad assicurare comunque un'assistenza religiosa ai malati ricoverati e che troveremo molto velocemente un accordo che poi ci permetta di voltare complessivamente questo provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Secci ha avanzato una proposta di sospensione dei lavori del Consiglio per riunire la Commissione; vuole precisarla meglio?

SECCI (Popolari), relatore. La proposta potrebbe essere modificata anche in questo senso: si potrebbe sospendere l'esame del provvedimento proseguendo tuttavia i lavori consiliare con gli altri argomenti inseriti all'ordine del giorno. nel frattempo la Commissione potrebbe essere convocata per concordare alcuni emendamenti al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Non condivido la richiesta dell'onorevole Secci e propongo, a nome del mio Gruppo, la questione sospensiva ai sensi dell'articolo 86. Io ritengo che la discussione abbia portato a censure della legge, gravi, importanti, in particolare mi riferisco all'intervento dell'onorevole Carloni. Credo che, alla luce della discussione avvenuta in quest'Aula, sia opportuno un riesame complessivo della legge e non limitato ai soli emendamenti. Pertanto chiedo che la legge venga rinviata in Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari), relatore. Io ovviamente non intendo assolutamente contestare le osservazioni regolamentari del collega Bonesu; voglio soltanto dire questo: che nella sostanza dissento totalmente dall'impressione che ha avuto lui del dibattito in Aula, soprattutto se si guarda al contenuto degli emendamenti presentati che, per il 95 per cento di essi, non comporta grandi stravolgimenti. Non vorrei essermi sbagliato, ma mi sembra che non ci siano, da parte di nessun Gruppo, difficoltà tali da richiedere un riesame

del provvedimento in Commissione, però chiederei che si pronunciasse il Consiglio.

Continuo a rimanere convinto, Presidente, che un esame velocissimo degli emendamenti, e lo dimostreranno i lavori della Commissione, consentirà, in pochi minuti, di approvare la legge con il concorso di una maggioranza ampia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Anch'io, Presidente, a dire il vero, non ho avuto la sensazione che vi siano contrasti tali da giustificare un rinvio della legge. Possiamo sbagliare, ma la nostra valutazione è che esista un largo consenso sulla legge. Noi - hanno parlato diversi esponenti del nostro Gruppo e non ho bisogno di reiterarlo - siamo favorevoli alla legge per le grandi questioni che essa solleva e per le esigenze a cui risponde.

C'è sicuramente la necessità di un rapido confronto su alcuni emendamenti che richiedono, come accade ordinariamente nel corso dell'esame di tante leggi, la ricerca di un consenso, quindi meritano un attimo di approfondimento. Io credo che la proposta del collega Secci vada bene. Se poi non andasse bene dal punto di vista tecnico si può anche chiedere una brevissima sospensione per concordare sugli emendamenti, ma noi preferiamo che si vada avanti sino all'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Io vorrei proporre all'Aula di sospendere la discussione del disegno di legge senza mettere ai voti la richiesta di rinvio in Commissione, per consentire come già aveva richiesto l'onorevole Secci, un chiarimento all'interno della Commissione.

Poiché non ci sono opposizioni la proposta è accolta.

Elezione suppletiva di un componente del CO.CI.CO di Lanusei

Prima votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'elezione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lette-

ra g) della legge regionale 13 dicembre 1994, numero 38, modificata dalla legge regionale 14 gennaio 1995, numero 4, di un componente del CO.CI.CO. di Lanusei, in sostituzione dell'ingegner Gianfranco Maccioni, dimissionario.

Ricordo che, ai sensi della legge regionale, risulterà eletto chi avrà ottenuto il voto di due terzi dei componenti dell'Assemblea, cioè 54 voti. Qualora nessuno ottenga la prescritta maggioranza le votazioni saranno ripetute a distanza di non più di ventiquattr'ore. Risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei voti.

Indico la votazione a scrutinio segreto per schede

Risultato della votazione

Presenti	60
Votanti	60
Maggioranza	54
Schede bianche	10
Schede nulle	1

Hanno ottenuto voti: Giannetto Dessì 49.

Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Granara - La Rosa - Locci - Loddò - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marras - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Nizzi - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Scano - Secci - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Zucca.)

Seconda votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha raggiunto la maggioranza prescritta per la prima votazione, indico la seconda votazione a scrutinio segreto.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	57
Votanti	57
Maggioranza	29
Schede bianche	5
Schede nulle	2

Hanno ottenuto voti: Giannetto Dessì 50.

Viene proclamato eletto: Giannetto Dessì.

Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Granara - La Rosa - Locci - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marras - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Nizzi - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Scano - Secci - Usai Edoardo - Usai Pietro - Zucca.)

Elezione suppletiva di un componente del CO.CI.CO di Oristano

Prima votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio il decreto con il quale è stata pronunciata la nullità della designazione del dottor Remigio Sequi quale componente del Comitato circoscrizionale di controllo sugli atti degli enti locali di Oristano, per la categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 13.12.1994, numero 38, come modificata dalla legge regionale 14.1.1995, numero 4.

Ricordo che il Consiglio deve quindi procedere alla elezione suppletiva ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge regionale 13.12.1994, numero 38 e successive modifiche ed

integrazioni.

Preciso che per quanto riguarda le designazioni dei competenti ordini professionali debbono ritenersi valide quelle proposte al momento della elezione del predetto dottor Remigio Sequi, già distribuite in copia ai Gruppi consiliari.

Ricordo infine che, a termini di legge, risulterà eletto chi avrà ottenuto il voto dei due terzi dei componenti l'Assemblea, cioè 54 voti e che, qualora nessuno ottenga la prescritta maggioranza, si procedere entro le 24 ore ad una nuova votazione, nella quale risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno, dei voti.

Indico la votazione a scrutinio segreto per schede

Risultato della votazione:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	55
Votanti	55
Maggioranza	54
Schede bianche	3

Hanno ottenuto voti: Salvatore Idda 52.

Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Balia - Balletto - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Fantola - Ferrari Floris - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Granara - La Rosa - Lippi - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marras - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Murgia - Nizzi - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Scano - Secci - Usai Edoardo - Usai Pietro - Zucca.)

Seconda votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha raggiunto la maggioranza prescritta per la prima votazione, indico la seconda votazione a scrutinio

segreto.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	52
Votanti	52
Maggioranza	27
Schede bianche	2
Schede nulle	3

Hanno ottenuto voti: Salvatore Idda 43.

Viene proclamato eletto: Salvatore Idda..

Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Balia - Balletto - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Ferrari - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Granara - La Rosa - Liori - Lippi - Loddo - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marras - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Scano - Secci - Usai Edoardo - Usai Pietro - Zucca.)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Vista l'ora, anche in seguito alle decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, sospendiamo la seduta fino alle ore 15 e convoco una brevissima Conferenza dei Presidenti di Gruppo per decidere sul proseguo dei lavori.

Ha domandato di parlare la consigliera Ivana Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Il Consiglio è aggiornato alle ore 15, però noi abbiamo anche bisogno di ricevere una risposta prima che vengano sospesi i lavori. Quindi attendiamo in Aula.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo la se-

duta per cinque minuti.

Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (Popolari). Chiedo se non sia il caso di concludere con le elezioni, visto che stiamo votando, e poi procedere con gli altri argomenti. Mi pare che manchi solo l'elezione del componente del CO.CI.CO di Nuoro. Fra l'altro la Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocato per le ore 14 e ho l'impressione che così si accavallino impegni diversi.

PRESIDENTE. Il problema è proprio l'accavallarsi degli impegni. Se l'Aula è d'accordo io proporrei di continuare con l'ultima votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (Progr. Fed.). Chiedo se sia possibile andare avanti con l'esame degli articoli del disegno di legge numero 211 fino alle 14. Così terminiamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Nizzi. Ne ha facoltà.

NIZZI (F.I.). Signor Presidente, sull'ordine dei lavori. Chiedo cinque minuti per una breve riunione dei Presidenti di Gruppo.

PRESIDENTE. Prima procediamo alla votazione del terzo componente del CO.CI.CO. mancante e poi sospendiamo per una brevissima Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Elezione suppletiva di un componente del CO.CI.CO di Nuoro

Prima votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Ricordo che il Consiglio regionale deve procedere alla elezione di un componente del Comitato circoscrizionale di controllo sugli atti degli enti locali di Nuoro, appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 13.12.1994 numero 38 come modificata dalla legge regionale

14.1.1995, numero 4, in sostituzione del professor Mario Monni, deceduto.

A termini di legge, risulterà eletto chi avrà ottenuto il voto dei due terzi dei componenti l'Assemblea, cioè 54 voti. Qualora nessuno ottenga la prescritta maggioranza, si procedere entro le 24 ore ad una nuova votazione, nella quale risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno, dei voti.

Indico la votazione a scrutinio segreto per schede

Risultato della votazione:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	50
Votanti	50
Maggioranza	54

Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Balia - Balletto - Berria - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Ferrari - Frau - Granara - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Maracini - Marras - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Oppia - Petrini - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Scano - Secci - Usai Edoardo - Usai Pietro - Zucca.)

(Non essendo stato raggiunto il quorum prescritto per la validità della votazione, non si è proceduto allo spoglio delle schede.)

Seconda votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Poiché non è stato raggiunto il *quorum* prescritto per la validità della prima votazione, indico la seconda votazione a scrutinio segreto.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	44
Votanti	44
Maggioranza	23
Schede bianche	2
Schede nulle	2

Hanno ottenuto voti: Matteo Coinu 40
Viene proclamato eletto: Matteo Coinu.

Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Aresu - Balia - Balletto - Berria - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Ferrari - Frau - Ghirra - Granara - La Rosa - Liori - Lippi - Lombardo - Macciotta - Marracini - Marras - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Nizzi - Oppia - Petrini - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Scano - Secci - Usai Pietro - Zucca.)

BIGGIO (A.N.). Io sono preoccupato perché da due giorni non vedo né il presidente Selis né il presidente Palomba; gradirei avere notizie sul loro stato di salute.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per dieci minuti e convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 14, viene ripresa alle ore 14 e 11.)

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha stabilito di proseguire così come era deciso nella precedente Conferenza dei Presidenti di Gruppo, cioè di riprendere i lavori alle 15, e di dedicare il pomeriggio alle interpellanze, sino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 14 e 12, viene ripresa alle ore 15 e 13.)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SELIS

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze. La prima interpellanza è la numero 230.

Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Presidente, è stato chiarito già da ieri che questa interpellanza è stata ritirata.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, io me la sono ritrovata nell'ordine del giorno. La seconda interpellanza è la numero 251. Ha domandato di parlare il consigliere La Rosa. Ne ha facoltà.

LA ROSA (R.C.-Progr.). Per chiedere di attendere che arrivi il Presidente della Giunta o l'Assessore della pubblica istruzione, trattandosi di una materia che soltanto loro credo potranno...

PRESIDENTE. L'Assessore Serrenti già ieri aveva precisato che non ci sarebbe potuto essere. Non essendo presente neanche il presidente della Giunta lo svolgimento dell'interpellanza numero 251 è rinviato.

LA ROSA (R.C.-Progr.). Voglio però segnalare l'urgenza della problematica.

PRESIDENTE. Farò presente alla Giunta anche l'esigenza che questa interpellanza venga discussa. Adesso proviamo a sollecitarne la presenza perché ho presente l'urgenza del problema.

LA ROSA (R.C.-Progr.). La ringrazio.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza numero 252. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Credo che anche su questa interpellanza ci sia lo stesso problema. E' rivolta al Presidente della Giunta e all'Assessore della pubblica istruzione che non vedo.

PRESIDENTE. Allora anche questa viene rinviata.

Segue l'interpellanza numero 253. Se ne dia lettura.

CONCAS, *Segretaria*:

Interpellanza Amadu sulla grave situazione della SARDABAUXITI di Olmedo e sulla necessità di provvedimenti urgenti.

Il sottoscritto,

RICHIAMATA la propria interrogazione del 5.1.1996 sul problema della SARDABAUXITI, rimasta senza risposta;

CONSIDERATO che si sta inasprendo la vertenza dei lavoratori della SARDABAUXITI di Olmedo, i quali da molto tempo vivono una situazione insostenibile sotto il profilo economico e sociale;

RILEVATO che a tutt'oggi nonostante le fin troppo strumentali promesse, la Giunta Regionale non è stata in grado di individuare soluzioni di carattere produttivo e occupativo capaci di rilanciare l'attività dell'azienda e di dare certezza di lavoro a numerosi dipendenti ormai esasperati;

CONSIDERATO che la Regione e, quindi, la collettività isolana, ha investito decine di miliardi pubblici in un'attività che accumula quotidianamente passività senza che vengano assunti provvedimenti per invertirne la tendenza,

chiede di interpellare gli Assessori regionali dell'industria e del Lavoro per sapere se sono a conoscenza della drammaticità della situazione in cui versano i dipendenti della SARDABAUXITI di Olmedo e per sapere se abbiano deciso o intendano assumere immediate iniziative per la soluzione della vertenza. (253)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Amadu per illustrare l'interpellanza.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghi, la vicenda della Sardabauxiti di Olmedo si trascina ormai da lungo tempo; lo stato di sofferenza dei dipendenti, dei lavoratori, non è stato in alcun modo risolto. Questa fabbrica

era nata in un clima di grandi speranze produttive, di sviluppo economico e sociale della zona. Olmedo e il territorio circostante presentano una forte disoccupazione; quindi evidentemente da questo dato aveva preso le mosse la Giunta regionale quando, a suo tempo, favorì la nascita di questa industria. Però si è visto che tutti i programmi, tutti gli studi che avevano invogliato all'investimento di decine di miliardi di lire di denaro pubblico sono andati praticamente in fumo.

Si tratta di capire che cosa a questo punto la Giunta regionale abbia fatto e intenda fare, intanto per assicurare certezza di lavoro di dipendenti, alle loro famiglie, e poi per favorire la ripresa dell'attività economica, oppure, se non vi fossero più le condizioni perché questa azienda possa continuare a esistere, per far fronte alla situazione. Tra l'altro, nonostante l'andamento negativo dei bilanci aziendali, pare che l'azienda abbia stipulato convenzioni con consulenti particolarmente vantaggiose per questi ultimi.

Vorrei avere anche su questo argomento, un quadro esatto, perché una interrogazione che io avevo presentato il 5 gennaio 1996, quindi più di un anno fa, e che è rimasta senza risposta, atteneva anche alle modalità di utilizzo dei fondi pubblici destinati a quell'attività. Vorrei capire se queste consulenze avevano e hanno un'utilità, se ancora sono in piedi; insomma vogliamo saperne di più. Quindi ringrazio l'Assessore se vorrà chiarire gli interrogativi posti dal mio intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria per rispondere all'interpellanza.

PINNA, *Assessore dell'industria*. La Sardabauxiti è senz'altro una delle realtà di sofferenza del sistema delle società che fanno capo all'EMSA e, quindi, alla Regione. Io cercherò, per quanto è possibile, di ricostruire, rapidamente i tentativi che sono stati fatti in relazione alla possibilità di sviluppo di questa realtà produttiva.

Si riteneva, negli anni di avvio dell'iniziativa della Sardabauxiti, che vi fosse disponibilità da parte dell'Euralumina (e in relazione a questo presupposto si impostò l'attività della Sardabauxiti) a sostituire circa 300-350-400 mila tonnellate

di bauxite proveniente dall'estero con la bauxite sarda. Quest'ipotesi si è rilevata via via impraticabile, dal momento che i soci dell'Euroalluminia non hanno mai consentito, per diverse ragioni di carattere tecnico, di attivare un rapporto stretto e permanente di tipo commerciale con la Sarda-bauxiti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZUCCA

(Segue Assessore PINNA.) Non essendo andato a buon fine sin dall'inizio questo tentativo, si è reso obbligatorio per la Sarda Bauxiti ricercare soluzioni alternative per collocare il proprio prodotto. Sono stati a questo fine intrapresi contatti con diversi paesi, in particolare con quelli dell'est europeo, esattamente con l'Ungheria e la Romania. Purtroppo l'elevata incidenza del costo del trasporto della bauxite sarda e anche le deboli garanzie finanziarie per i potenziali committenti hanno impedito di sottoscrivere contratti commerciali di un certo interesse che potessero garantire una durata nel tempo. Solo nel corso del secondo semestre del '95 è stato sottoscritto un contratto con una società ungherese, la Ungaralumina, per la fornitura di tutto il materiale in giacenza, e cioè 155 mila tonnellate.

La società ungherese, però, dopo aver ritirato una quota di 24 mila tonnellate, ha interrotto unilateralmente il contratto, facendo venir meno, così, anche quella prospettiva. Sempre nel corso del '95, uno studio della bauxite di Olmedo ha rivelato che quel prodotto poteva essere utilizzato e trattato nell'impianto di Portovesme, miscelato con bauxiti di altra provenienza, in particolare di provenienza australiana e della Nuova Guinea. Questo studio è sembrato riaprire la possibilità di mettere in produzione la miniera di Olmedo ma ha evidenziato anche la necessità di predisporre un progetto minerario modulato su un obiettivo produttivo inferiore rispetto a quello originario. Infatti solo una parte della bauxite richiesta da Portovesme poteva essere soddisfatta delle misure di Olmedo perché comunque andava effettuata una miscelazione con bauxiti di provenienza estera.

Per queste ragioni, nel dicembre del '95, l'azienda gravata da perdite d'esercizio non più

soportabili ha dovuto fare ricorso alla cassa integrazione per circa due terzi dei propri dipendenti, 81 unità alla fine del '95. La cassa integrazione si rendeva indispensabile per mettere in *stand by* la miniera per tutto il tempo necessario a ridefinire il progetto minerario al quale ho fatto cenno.

Quindi nel corso del 1995 di fatto si sono realizzate tre operazioni da parte di Sarda Bauxiti; la messa in *stand by* della miniera alla quale facevo riferimento, un'ulteriore vendita del prodotto per circa 60 mila tonnellate, stoccate nel piazzale della miniera, la predisposizione di un'ipotesi progettuale per l'utilizzazione della bauxite di Olmedo e per la produzione di alluminio speciale per usi ceramici. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Ente minerario e con l'assistenza di tecnici dell'Euralumina; a questo fine si sono attivati contatti con delle società di Sassuolo, cioè polo-ceramico nazionale.

A seguito di questi contratti è stato previsto l'impiego annuo di circa 200 mila tonnellate di bauxite nell'impianto Euralumina di Portovesme per un primo trattamento volto a renderlo compatibile con gli altri usi ai quali facevo riferimento, cioè nel polo-ceramico. Purtroppo, nonostante tutti questi diversi tentativi, e nonostante questa ultima ipotesi sia stata accolta favorevolmente dai soci di Euralumina, dagli stessi non si è ottenuta nessuna disponibilità né ad un loro coinvolgimento imprenditoriale, né ad accettare che la bauxite di Olmedo venisse trattata nell'impianto di Portovesme. Quindi la possibilità tecnica sussisteva, ma si scontrava con una chiusura nella sostanza. Ciò ha portato al disimpegno del *partner* emiliano, quello di Sassuolo, facendo venir meno anche le prospettive di attivazione del progetto qui richiamato.

Di fronte a tale situazione, di concerto con l'EMSA, la Sarda Bauxiti nel corso del 1996 era riuscita a dismettere, attraverso esodi incentivanti, 22 unità lavorative, riducendo l'organico, mi pare, dagli 88 che ho richiamato a 59 dipendenti, a causa dell'impossibilità di ottenere ulteriori 12 mesi di cassa integrazione speciale, avendo già usufruito dello stesso strumento per il massimo periodo consentito dalla legge, e cioè 12 mesi, dal

dicembre 1995 al dicembre 1996. Quindi la Sarda Bauxiti si è trovata costretta ad avviare la procedura per la collocazione di tutto il personale nelle liste di mobilità, come previsto dalla legge numero 233.

Allo stato attuale la società, sempre di intesa con l'EMSA (anche in attesa di raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali finalizzato ad assicurare l'impegno per la ricollocazione del personale, e in ogni caso la garanzia del posto di lavoro, nel caso in cui trascorso il periodo di mobilità, fossero stati individuate soluzioni per il loro reimpiego) non ha proceduto ad azioni unilaterali, tenendo però aperte le procedure di mobilità.

I lavoratori sono stati mantenuti in servizio mediante il loro temporaneo impiego in attività propedeutiche alla sua in sicurezza della miniera che si prevede di realizzare. D'altro canto è ancora da tener presente che la società, a causa della ben nota mancanza di risorse finanziarie (il Consiglio su questo problema è ben edotto) non ha potuto proseguire in un'azione già avviata, tesa a favorire gli esodi incentivati di altri 20 lavoratori, che pure ne hanno fatto richiesta, né ha potuto collocare ulteriori 10 unità presso un'azienda privata che ha dato la disponibilità alla loro assunzione a fronte di un contributo finanziario pari a 70 milioni per addetto, destinato a copertura degli oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, infine, la Sarda Bauxiti ha potuto soddisfare la richiesta di ulteriori 10 lavoratori che, a fronte di un congruo incentivo di circa 70 milioni (anche in questo caso per addetto) avevano manifestato l'intendimento di avviare una propria attività imprenditoriale utilizzando un'area di proprietà della medesima.

Quindi tutti i tentativi per ricollocare i lavoratori sono stati fatti, ma il venir meno delle risorse e delle disponibilità a carico dell'EMSA e quindi del proprio sistema, ne hanno impedito la pratica attuazione. L'attuazione di questi provvedimenti avrebbe infatti consentito di risolvere quasi completamente il problema del reimpiego del personale anche in considerazione del fatto che una parte delle restanti unità, circa 10, se tutte le altre fossero andate a buon fine, avrebbe trovato impiego per circa un anno nei lavori di

chiusura dell'attività mineraria. Infine è da tener presente la possibilità di impiegare il personale residuo nella realizzazione e gestione, presso la stessa miniera di Olmedo, di una discarica controllata per lo smaltimento di fanghi inerti provenienti da impianti di depurazione delle acque.

A questo fine è in corso uno studio di fattibilità tecnico economico dell'iniziativa che potrà determinare le risorse finanziarie necessarie per adeguare il sito minerario. In buona sostanza, tutti i tentativi di valorizzare il prodotto della Sarda Bauxiti, come ho rapidamente richiamato, non sono andati a buon fine, e gli ulteriori tentativi di ricollocare i lavoratori hanno trovato una difficoltà insormontabile (pur essendo state individuate le diverse nicchie presso le quali ricollocarli) nella non disponibilità di risorse da parte dell'Ente minerario e nella conseguente non disponibilità di risorse da parte della Sarda Bauxiti stessa.

Credo dunque, e concludo, che il problema di questi lavoratori possa essere rapidamente affrontato nel contesto della riforma dell'ente stesso, che evidentemente è negli intendimenti della Giunta, del sottoscritto e credo anche del Consiglio, di approvare nei tempi più rapidi possibili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Amadu per dichiarare se è soddisfatto.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, ringrazio l'Assessore per la cronistoria che ha voluto fare di questa ulteriore azienda fallimentare della Regione; mi pare in modo diretto o indiretto il segno di una assenza vera di politica industriale capace non solo di assicurare occupazione ma anche di assicurare produzione. Quello che però mi lascia molto insoddisfatto è che non è stato fatto uno sforzo, da parte della Giunta attuale, per trovare una soluzione diversa da quella che è stata prospettata dall'Assessore.

Si è parlato solo di disponibilità finanziaria, di liquidità, per mandare tutti a casa o comunque per tacitare i dipendenti. Ma i dipendenti, quelli che sono rimasti, vorrebbero per la maggior parte continuare a lavorare e a produrre, perché si creino le condizioni di un impiego confacente an-

che alle loro professionalità, alle loro aspirazioni professionali e umane. Anche sotto questo profilo risposte, purtroppo, non ce ne sono, ed è anche questo da rilevare come un fatto estremamente negativo.

PRESIDENTE. Seguono ora le interpellanze numero 20 e 21, che non possono essere svolte per l'assenza degli interpellanti. Si dia lettura dell'interpellanza numero 290.

CONCAS, *Segretaria*:

Interpellanza Bonesu - Demontis sui contributi alla FAS per la cessazione dell'attività produttiva.

I sottoscritti, premesso che:

- con la Legge 3 agosto 1994, n. 481, che convertiva il D.L. 396/1994, si finanziava un piano di ristrutturazione dell'industria siderurgia italiana che doveva portare ad una riduzione di capacità produttiva annua di 5,6 milioni di tonnellate e di 5 milioni di tonnellate di laminati;

- a seguito di tale legge quarantasei imprese siderurgiche presentavano domanda per ottenere i contributi incentivanti la soppressione di capacità produttiva. Fra queste le Ferriere Acciaierie (FAS) S.p.a., che peraltro non presentava un piano di reinvestimento; per tale motivo la FAS è finita in coda alla graduatoria di ammissione ai benefici;

- dopo l'ammissione delle prime venticinque domande gli obiettivi del piano sono stati raggiunti per cui, in applicazione della legge, la FAS non godrebbe dei contributi. Sennonché, per oscuri motivi, secondo notizie di stampa, qualcuno al ministero sta studiando il modo di far ottenere alla FAS il contributo anche senza alcun piano di reinvestimento;

RILEVATO che in tal modo la Sardegna al danno della cessazione dell'attività di produzione di acciaio, con conseguente licenziamento dei lavoratori, aggiungerebbe la beffa di vedere la proprietà della FAS ottenere pingui contributi senza alcun obbligo di reinvestimento,

chiedono di interpellare l'Assessore dell'industria per sapere quali azioni la Giunta regiona-

le intenda adottare per evitare tale fatto, conservando la possibilità di produrre acciaio in Sardegna ed in particolare, se la Giunta intenda esperire azioni per la ripresa produttiva nello stabilimento della FAS, considerata la impellente necessità di una struttura che provveda, in Sardegna al riciclaggio dei rifiuti ferrosi. (290)

PRESIDENTE. Per illustrare l'interpellanza ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, il Gruppo sardista ha presentato questa interpellanza, relativa alla cessazione dell'attività della FAS, in seguito a notizie di stampa che sono apparse su "Il sole 24 ore" del 18 settembre 1996. Notizie che hanno destato preoccupazione.

A seguito della legge numero 481 del '94 è stato finanziato un piano di ristrutturazione dell'industria siderurgica italiana comportante una riduzione di capacità produttiva di 5,6 milioni di tonnellate di acciaio e di 5 milioni di tonnellate di laminati. Numerose imprese, esattamente quarantasei, hanno presentato domanda per ottenere i contributi per la soppressione di capacità produttiva, fra queste la FAS. Siccome condizione di priorità ha la presentazione di un piano di reinvestimento, e la FAS non aveva presentato nessun piano di reinvestimento, essa è passata in cosa alla graduatoria.

Con l'accoglimento delle prime venticinque domande venne conseguito l'obiettivo di riduzione della capacità produttiva che era stato fissato, per cui la FAS perdetto la possibilità di usufruire del contributo; come contropartita però lo stabilimento della FAS avrebbe potuto continuare a produrre acciaio mediante riciclaggio dei rifiuti ferrosi. Ricordiamo che è l'unica struttura in Sardegna che possa adempiere a un compito così importante per l'ambiente.

Su "Il sole 24 ore" però si leggeva che al Ministro stavano studiando la possibilità, anche in eccedenza alla riduzione di capacità produttiva prevista dalla legge, di accordare comunque alla FAS il contributo per la cessazione della attività produttiva, con la conseguenza che i proprietari della FAS godrebbero comunque di questo contributo e la Sardegna perderebbe comunque uno

stabilimento in grado di produrre acciaio e quindi di poter procedere alla creazione di quel centro di riciclaggio di rifiuti ferrosi che è essenziale.

Noi abbiamo presentato l'interpellanza il 2 ottobre, chiedendo che l'Assessore intervenisse presso il Ministero per impedire questo possibile danno alla comunità sarda. L'interpellanza viene in discussione il 28 febbraio, non sappiamo che cosa l'assessorato abbia fatto nel frattempo e comunque non abbiamo letto altre notizie sull'argomento, perciò non sappiamo assolutamente quale evoluzione abbia subito il problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria per rispondere all'interpellanza.

PINNA, Assessore dell'industria. In linea generale osservo che, per quanto attiene alla erogazione dei contributi ai quali faceva riferimento poc'anzi l'onorevole Bonesu nell'illustrare l'interpellanza (quelli incentivanti la riduzione della capacità produttiva e connessi al piano di ristrutturazione dell'industria siderurgica italiana, previsti dalla legge numero 481) l'intera istruttoria delle domande è in carico al ministero dell'industria, quindi non vi è una documentazione diretta che passi attraverso l'amministrazione regionale.

E' anche ovvio che l'ammissibilità del contributo è regolato dalla stessa, e pertanto la mancata presentazione di un piano di reinvestimento, mentre dà luogo ad un minor punteggio nella formulazione della graduatoria per l'ammissione, non costituisce di per sé un motivo di esclusione dell'ottenimento dei suddetti benefici. Tuttavia l'eventuale erogazione di benefici al di fuori del quadro normativo predetto costituisce evidentemente violazione di legge che deve essere perseguita dai competenti organi. La Regione non ha strumenti investigativi.

Voglio comunque rassicurare l'onorevole Bonesu e gli altri consiglieri presenti che sarà mia cura, nel più breve tempo possibile, accertare la fondatezza delle notizie di stampa riferite nella interpellanza. Debbo anche dire che, al momento, non ci sono riscontri di atti successivi rispetto a quelle notizie di stampa. Ma il problema delle

ferriere e acciaierie sarde è stato affrontato dall'assessorato dell'industria anche sotto altri profili.

Per quanto riguarda la società FAS, attualmente in concordato preventivo, è stato predisposto dai lavoratori della società medesima, che si sono costituiti in cooperativa, un piano per la costituzione di un centro per il recupero di materiali ferrosi da rifiuti urbani e industriali, e per il mantenimento di circa ottanta posti di lavoro esistenti a seguito dei cinquantasette prepensionamenti. Questa ipotesi del costituirsi in cooperative per lavorare i materiali ferrosi derivanti da rifiuti urbani e industriali è stata esaminata in un incontro congiunto, tenutosi il 12 febbraio scorso, tra gli assessorati dell'industria e dell'ambiente e le rappresentanze sindacali di categoria.

In quella circostanza sono emersi alcuni punti di debolezza della proposta che poggiava sull'ipotesi dell'acquisizione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle strutture dell'ex FAS valutate circa 24 miliardi di lire, quindi una cifra molto consistente, e della loro successiva cessione in comodato d'uso alla cooperativa stessa e agli eventuali partner ed imprenditori. Quindi la proposta può essere anche interessante; però essa comporta un esborso di risorse finanziarie da parte della Regione, che in questo momento non sono disponibili, per ben 24 miliardi.

Pertanto, mentre è stato assicurato il sostegno della Regione ai lavoratori attraverso l'attivazione degli strumenti di incentivazione e contribuzione previsti dalle disposizioni vigenti per iniziative industriali, i tecnici dell'Assessorato dell'ambiente hanno assunto l'impegno, ma questo lo può confermare l'Assessore dell'ambiente che è qui presente, di un più approfondito esame della situazione per l'individuazione di eventuali ulteriori iniziative nell'ambito del riciclaggio dei rifiuti speciali. Questa è la situazione per quanto riguarda le strutture della ex FAS.

Per quanto riguarda il quesito posto dall'onorevole Bonesu, come prima già dicevo, non vi sono novità rispetto a quella notizia, ma è mio proposito, nel più breve tempo possibile, verificare ulteriormente se vi siano stati sviluppi e, in tal caso, assumere le iniziative opportune con l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu per dichiarare se è soddisfatto.

BONESU (P.S.d'Az.). Io mi dichiaro soddisfatto in relazione a ciò per cui ho avuto risposta e confido nell'attenzione dell'assessore Pinna perché la vicenda venga seguita. Faccio notare, a questo proposito, che l'abilitazione per lavorare acciaio, rende quello stabilimento per eventuali acquirenti, molto più appetibile di quanto non sarebbe se non l'avesse, perché chiaramente dovrebbe dedicarsi a lavorazioni di minore valore. Quindi non è indifferente, in relazione a una riutilizzazione di quello stabilimento e alla creazione di un centro di riciclaggio di rifiuti ferrosi, la soluzione venne trovata dal Ministero.

Chiaramente occorrerà vigilare perché le soluzioni individuate non si collochino sul filo della legge o magari vengano ottenuti con nuovi provvedimenti legislativi in contrasto con lo spirito e la lettera dei provvedimenti legislativi precedenti.

PRESIDENTE. Segue ora l'interpellanza numero 292. Se ne dia lettura.

CONCAS, *Segretaria*:

Interpellanza Sanna Salvatore - Scano - Marrocu - Obino - Diana - Busonera - Ballero sulla richiesta di ampliamento della discarica di Serdiana.

I sottoscritti,

- rilevato che già dal 1987 è in esercizio in Comune di Serdiana una discarica controllata di proprietà della Società Ecoserdiana nella quale nel corso degli anni sono stati smaltiti i rifiuti urbani del bacino di Cagliari e i rifiuti industriali provenienti da tutta l'Isola;

- considerato che nel 1993, in relazione al fatto che la discarica autorizzata dall'Amministrazione regionale per una volumetria complessiva di 2.600.000 mc, era esaurita, la Società Ecoserdiana aveva proposto l'ampliamento della suddetta discarica per una volumetria complessiva di 3.500.000 mc, proposta che era stata rigetta-

ta dalla Regione che, in relazione alle volumetrie già esistenti, all'impatto ambientale derivante, alla programmazione regionale in materia, nonché alle altre iniziative insistenti sul territorio, ha provveduto a limitare le volumetrie ed ad autorizzare un nuovo modulo di capacità complessiva di 500.000 mc. di cui 300.000 mc. per rifiuti urbani e 200.000 mc. per rifiuti industriali;

- rilevato che la società Ecoserdiana ha recentemente riproposto all'amministrazione regionale l'autorizzazione all'ampliamento della sezione per rifiuti industriali per una volumetria di 2.300.000 mc. e che tale ipotesi è al momento all'esame del Comitato tecnico regionale di esperti per l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione di impianti di smaltimento, presieduto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente;

- preso atto che con deliberazione del 21.10.1992 è stato approvato l'aggiornamento del Piano dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi nel quale vengono definiti gli ambiti ottimali per l'organizzazione delle attività di smaltimento dei rifiuti sia urbani che industriali e definite le esigenze di impianti di smaltimento per il prossimo quindicennio;

- considerato che il suddetto Piano prevede nello specifico per il bacino di Cagliari per i rifiuti solidi urbani il loro smaltimento nell'impianto a tecnologia complessa operante nell'area di Macchiareddu di titolarità del Consorzio dello sviluppo industriale dell'area di Cagliari e per i rifiuti industriali la realizzazione di un centro per il trattamento dei rifiuti, in corso di predisposizione, sempre nell'area di Macchiareddu;

- preso atto che l'esigenza di volumetria di discarica controllata riferita all'area di Cagliari per i rifiuti industriali non eccede i quantitativi già autorizzati alla Società Ecoserdiana nel 1993 e che pertanto risulta del tutto ingiustificata rispetto alle esigenze territoriali la richiesta di ampliamento avanzata dalla suddetta Società;

- rilevato, inoltre, che l'area ove insiste la discarica di Serdiana è una zona a prevalente vocazione agricola, peraltro ai confini dell'istituendo parco naturalistico dei Sette Fratelli e che dista dal centro di Donori non più di due chilometri;

- considerato che l'esistenza della discarica controllata già dal 1987 e i notevoli quantitativi di

rifiuti fin qui accumulati hanno arrecato notevoli inconvenienti alle popolazioni di quel territorio e determinato un impatto ambientale considerevole, sia in relazione alla diffusione di odori e all'accresciuto traffico veicolare, situazione che non può essere aggravata da un incremento così considerevole delle volumetrie come richiesto dalla Società Ecoserdiana, incremento peraltro già rigettato dal Comitato di esperti per l'individuazione dei siti nella riunione del 30.7.1993;

- preso atto che il decreto legislativo in corso di emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente, che costituirà la nuova legge quadro sullo smaltimento dei rifiuti in recepimento di direttive comunitarie, prevede che dopo il 2000 il ricorso alla discarica controllata debba essere consentito solo per i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento e inerti, nell'ottica di favorire il riutilizzo e il recupero dei rifiuti piuttosto che il loro confinamento in discariche che, pur realizzate secondo le moderne tecnologie, comportano un inevitabile impatto sul territorio e sulla salute pubblica;

chiedono di interpellare l'Assessore della difesa dell'ambiente per conoscere:

- quale determinazione voglia assumere nei confronti della richiesta di ampliamento della sezione di rifiuti industriali proposta dalla Società Ecoserdiana;

- se non ritiene che, in relazione al notevole quantitativo di rifiuti già accumulati, all'impatto ambientale derivante, alla peculiarità della zona, nonché alle indicazioni del Piano dello smaltimento dei rifiuti, non sia ipotizzabile, né giustificabile, in termini di volumetria, l'ampliamento richiesto dalla suddetta discarica;

- quali iniziative stia promuovendo per dare piena attuazione alle indicazioni del Piano dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali tossici e nocivi approvato nel 1996. (292)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Salvatore Sanna per illustrare la sua interpellanza.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, dal 1987 è in esercizio, presso il comune di Sordiana, la più

grande discarica d'Europa. Questa discarica, a suo tempo, ricevette un'autorizzazione per una raccolta fino a 2 milioni e 600 mila metri cubi; nel '93, la società che gestisce questa discarica, presentò una richiesta per un ulteriore ampliamento pari ad altri 3 milioni e mezzo di metri cubi. Questa richiesta venne rigettata nel '93 dalla Regione con la motivazione che le volumetrie esistenti erano già alte; vi era inoltre un problema di impatto ambientale e questo ampliamento, peraltro, non rispondeva né alla programmazione regionale in materia né era in linea con altre autorizzazioni, che nel frattempo erano state concesse in altri siti.

L'Amministrazione regionale comunque autorizzò un ampliamento ulteriore pari a 500 mila metri cubi, dei quali 300 mila metri cubi per i rifiuti urbani e 200 mila metri cubi per rifiuti industriali. Ora, la società Ecoserdiana ha ripresentato, giusto l'anno scorso, una ulteriore richiesta di ampliamento di volumetria pari a 2 milioni e 300 mila metri cubi. La pratica era, alla data di presentazione dell'interpellanza, all'esame del comitato regionale degli esperti per l'individuazione dei siti idonei. Naturalmente vi sono grandi perplessità, e vorremmo per questo essere tranquillizzati dall'Assessore, in quanto l'aggiornamento del piano per lo smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale il 21 ottobre del '92, aveva definito gli ambiti ottimali e aveva quindi sostanzialmente organizzato le attività di smaltimento in relazione alle esigenze per il prossimo quindicennio.

E questo aggiornamento del piano regionale aveva individuato, per le esigenze del bacino di Cagliari (che poi ricomprende sostanzialmente anche tutto il sud est della Sardegna, come sito per lo smaltimento) l'inceneritore dell'area di Macchiareddu per i rifiuti urbani e, per i rifiuti industriali, il centro trattamento, sempre di Macchiareddu. Peraltro la volumetria, la produzione di rifiuti industriali dell'area di Cagliari non eccede, secondo calcoli precisi, i quantitativi già autorizzati alla società Ecoserdiana, per cui chiaramente, anche in relazione alle cose che ho detto, sostanzialmente non si capisce quali potrebbero essere i motivi validi da addurre per autorizzare ulteriori ampliamenti della discarica di Sordiana.

Inoltre le popolazioni che insistono nel Parteolla, e che sostanzialmente ricomprendono i comuni di Dolianova, Serdiana, Soleminis e Donori, sopportano già dal 1987, cioè da quando è entrata in esercizio la discarica di Serdiana, dei disagi notevolissimi in relazione all'impatto considerevole che ha avuto questa discarica in quel territorio; si passi, per esempio, agli odori e al traffico notevolissimo che si è sviluppato nella strada statale 387 di camion provenienti da tutta la Sardegna. Per anni questa discarica sostanzialmente è stata l'unica autorizzata in tutta la Sardegna, e pertanto gli interpellanti ritengono che queste popolazioni abbiano già subito notevolissimi danni e sopportato notevolissimi disagi senza che nessuno provvedesse a porvi rimedio.

Per questo si chiede di conoscere che cosa intenda fare l'Assessore in relazione alla richiesta di ampliamento di questa discarica e quali iniziative voglia porre in essere, anche alla luce del fatto che, nel frattempo, esattamente il 31 dicembre 1996, è stato approvato il decreto legislativo Ronchi che, sostanzialmente, rivede la disciplina complessiva del trattamento di tutti i rifiuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente per rispondere all'interpellanza.

ONIDA (Popolari), Assessore della difesa dell'ambiente. Onorevoli colleghi, con riferimento all'interpellanza di cui stiamo discutendo, il mio brevissimo intervento si soffermerà su due aspetti; uno di carattere, diciamo così notarile, volto a rappresentare lo stato della questione, l'altro mirata a dare una valutazione politica. Per quanto riguarda il primo aspetto, la società Ecoserdiana, che ha ricevuto l'autorizzazione all'esercizio di discarica controllata in località S'Arenargia per una volumetria complessiva pari a 2.360.000 metri cubi di rifiuti, di cui un 1.730.000 metri cubi per RSU e 630.000 metri cubi per RSI, ha successivamente presentato richiesta di ampliamento nella adiacente località Su Siccesu per una volumetria complessiva di 4.100.000 metri cubi, dei quali un milione da destinare ad RSU e 3.100.000 da destinare ad RSI (RSU, rifiuti solidi urbani, RSI, rifiuti solidi indu-

striali).

Il Comitato siti, nella seduta del 30 luglio 1993, ha espresso parere favorevole sul sito proposto, limitando le volumetrie a 300.000 metri cubi per rifiuti solidi urbani e a 200.000 per i rifiuti speciali, al fine di minimizzare l'impatto ambientale dell'intera discarica, poiché nella sessa area esiste in attività una discarica di circa 2.360.000 metri cubi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. Attualmente, pertanto, la società Ecoserdiana gestisce un impianto di discarica controllata, di tipologia 2 B (rifiuti solidi industriali) per una volumetria di 200.000 metri cubi, ed un impianto di discarica controllata di prima categoria RSU per una volumetria di 300.000 metri cubi, definitivamente autorizzati con provvedimenti assessoriali del 16 febbraio 1996.

Con nota del 16 aprile 1996 la società Ecoserdiana ha proposto, per le autorizzazioni di competenza, un nuovo progetto di discarica controllata nella medesima località Su Siccesu, e in particolare: un ampliamento dell'attuale modulo di tipologia 2 B di 200.000 metri cubi, fino a 1.340.000 metri cubi e nuove volumetrie di tipologia 2 B per ulteriori 1.600.000 metri cubi, suddivisi in quattro moduli in unità di discarica separate. Questi potrebbero essere in parte o in toto destinati a discarica per rifiuti solidi urbani, nel caso in cui si rendesse necessario fronteggiare particolari situazioni di emergenza.

Tutto ciò premesso rappresento al Consiglio che la richiesta di ampliamento del modulo di discarica per rifiuti industriali, proposta dalla società Ecoserdiana, è stata presentata all'esame del Comitato tecnico di esperti per l'individuazione delle aree idonee allo smaltimento dei rifiuti, che nella seduta del 30 agosto 1996 ha ritenuto di dover richiedere alla società proponente un approfondimento dell'analisi di compatibilità ambientale, che la citata società ha inoltrato in data 18 settembre.

Ancora: che il Comitato siti, nella seduta del 13 novembre 1996, ha esaminato la suddetta analisi di compatibilità ambientale, ma ha valutato che non fosse sufficientemente esaustiva ed ha ritenuto di provvedere a un sopralluogo diretto che a tutt'oggi non si è ancora effettuato. Per quanto esposto nessuna decisione è stata presa in

merito a un eventuale ampliamento, la cui competenza ricade esclusivamente sul citato comitato di esperti.

Concludo l'esame di questo aspetto, io credo che su questo argomento di dover fare una brevissima riflessione politica, che rappresento, spero con consenso, al Consiglio. Al di fuori di ogni logica aziendale, io ritengo che avendo il sistema pubblico speso 70-80 miliardi nella direzione del CASIC, della tecnologia di alto valore di modernità e di capacità di smaltimento, il punto di riferimento dello smaltimento non può che essere questo. Secondo, rappresento al Consiglio l'esigenza che anche al di fuori della filosofia che precedentemente ha ispirato il legislatore nazionale e regionale, filosofia, tra parentesi, recuperata oggi dal decreto Ronchi, sia necessario offrire alla sensibilità, al desiderio, al bisogno delle comunità locali la risposta giusta.

Qui si tratta anche di prestare attenzione alla qualità della vita delle nostre comunità. Il problema della ubicazione di una discarica, da fatto tecnico o geologico o di garanzie sotto il profilo di una equilibrata collocazione di un sito sta diventando sempre più sociale e di natura ambientale, di rispetto, ripeto, della qualità della vita dei cittadini.

Tutta l'area che gravita attorno alla discarica di Ecoserdiana e le comunità che gravitano attorno a quest'area, in modo particolare la comunità di Donori, esprimono uno straordinario rigetto e contrasto nei confronti di un'iniziativa di questo genere. Per quanto riguarda la mia sensibilità, io ritengo che noi non possiamo prescindere dal tenere in conto le valutazioni che i sindaci, i consigli comunali, le assemblee popolari, la gente che gravita attorno a questi siti, rappresentano al potere pubblico. Credo che, per quanto riguarda il problema di Ecoserdiana, il limite massimo sia stato raggiunto.

Io dico oggi, come Assessore che governa questo settore: oltre la misura accordata con precedenti autorizzazioni non intenderei - uso il condizionale perché oltre alla mia c'è la responsabilità di una maggioranza e di un Consiglio che su questa materia deve esprimere pareri e valutazioni - non intenderei assolutamente dare corso a ulteriori autorizzazioni, perché a fronte dell'esi-

genza dell'azienda, e anche del mercato (ho di fronte a me l'investimento su CASIC) dall'altra parte ho di fronte a me la rappresentazione di un dramma che sta diventando sociale, a partire dai bambini delle scuole elementari, e mi riferisco in modo particolare a Donori, ma anche a tutte le comunità vicine a questo sistema che contrastano e contrasteranno con tutte le loro forze l'ampliamento di questa discarica.

Quindi io non sono assolutamente d'accordo a concedere ulteriori autorizzazioni all'ampliamento della discarica dell'Ecoserdiana. Siccome, però, il problema non lo si risolve solo dicendo di no, ma lo si risolve trovando soluzioni (i rifiuti ci sono e al territorializzazione della organizzazione dello smaltimento è una legge, è un obbligo, ed è anche un'esigenza morale di ogni comunità, compresa la nostra) a questo problema dobbiamo trovare una soluzione. Io mi impegno, dico questo con la onestà intellettuale che credo mi contraddistingua, a recuperare nei tempi più brevi possibili - spero di poterlo fare entro giugno - il piano regionale dei rifiuti, rivisitato anche alla luce del decreto Ronchi.

Mi impegno anche a fornire, al tavolo del Presidente della Giunta, un incontro tra i colleghi Assessori, il Presidente, sul problema del ruolo del CASIC, su come deve essere definito questo momento organizzativo di smaltimento, sul problema del completamento o meno del terzo forno. Il completamento del terzo forno può costituire davvero una soluzione ottimale, così com'era nelle intuizioni di chi prima di noi e prima di me ha gestito il piano regionale nel 1992. Io credo che in questo modo probabilmente risolveremo in termini definitivi il problema, non escludendo, peraltro, l'utilizzo di tecnologie che consentano a tutti i cittadini della nostra Isola una qualità della vita migliore di quella che stanno vivendo a contatto con un sistema di discariche di questo tipo.

Ecco, io volevo dire queste cose; entro giugno mi impegno con tutte le mie forze a presentare il piano regionale di smaltimento, a non consentire ulteriori autorizzazioni all'ampliamento della discarica dell'Ecoserdiana, a dare le risposte che richiedono le comunità che attorno a questa discarica hanno vissuto drammatici anni di vita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Esprimo soddisfazione anche a nome dei colleghi che hanno firmato insieme a me l'interpellanza; naturalmente sono soddisfatto per i due impegni che lei ha qui assunto, rappresentandole che questa sua decisione è per altro ampiamente supportata, per le cose che sono scritte nell'interpellanza e che ho ricordato anche in Aula, anche da un piano regionale che è in piena vigenza e che quindi sostanzialmente è operativo, e quindi già di per sé richiede soltanto di essere applicato.

C'è un altro fatto che per altro è ricordato nell'interpellanza e che io voglio sottolineare; non dobbiamo dimenticare che tutto il Parteolla è inserito come territorio nell'istituendo parco dei sette fratelli che, speriamo a breve, dovrebbe approdare in quest'Aula perché possa il Consiglio regionale discutere e speriamo approvare in tempi rapidi la legge istitutiva. Quindi riteniamo che sia arrivato il momento che da una situazione di disagio, di grande disagio ambientale, si passi anche in quei territori invece a una stagione di serenità all'interno di un territorio completamente risanato.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza numero 317. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Interpellanza Concas - Montis - Fois Paolo - Aresu - Vassallo - La Rosa sulla situazione in cui versa l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA).

I sottoscritti, considerato che:

1) l'INRCA di Cagliari sta andando incontro ad un progressivo degrado sia dal punto di vista strutturale che funzionale;

2) una parte dell'edificio è chiusa dal 1986 e ciò ha comportato una diminuzione di posti letto;

3) esiste una carenza di materiale farmaceutico e di generi alimentari;

RILEVATO che l'incertezza pluriennale di tenere aperta o meno la sede ah acuito l'antieco-

nomicità della gestione, nonostante si sia garantito il regolare pagamento degli stipendi con la somma di lire 6.042.000.000 erogati dalla Regione Sardegna;

APPURATO che è stato presentato un progetto di riorganizzazione dell'INRCA di Cagliari il quale, lungi dal risolvere il problema, ne peggiora la situazione dato che l'aumento di 40 posti letto ipotizzati sacrificherà necessariamente alcuni locali (cucina, laboratorio analisi, locali attività sindacali, sala attesa pubblico, locali scorte, armadi farmaceutici),

chiedono di interpellare l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale per conoscere:

1) il suo parere sul progetto di riorganizzazione della sede INRCA;

2) se intenda attivarsi per l'immediata chiusura della sede e la contestuale sistemazione dei pazienti in altre strutture sarde specializzate, prevedendo altresì l'utilizzazione, sempre a carico della Regione nell'ambito del Servizio sanitario regionale, del personale attualmente in servizio presso l'INRCA. (317)

PRESIDENTE. Per illustrare l'interpellanza numero 317 ha facoltà di parlare la consigliera Concas.

CONCAS (R.C.-Progr.). Signor Presidente, con questa interpellanza intendiamo porre in evidenza la grave situazione in cui versa l'INRCA, ossia l'istituto nazionale di cura e di riposo per anziani. Onorevoli colleghi, un breve riassunto per spiegare che cosa è l'INRCA: la proprietà INRCA di Cagliari è stata acquisita con atto pubblico in data 4 marzo 1969; qualche anno dopo, un decreto del Presidente della Repubblica, datato 28 giugno 1973 numero 887, autorizzava l'Istituzione nazionale di cura e di riposo per anziani di Ancona ad acquistare la casa di cura Villa Annunziata, sita in Pirri, al prezzo di 560 milioni. Questo complesso ospedaliero veniva trasformato e destinato ad accogliere un centro per lo studio e al cura delle malattie dell'apparato respiratorio dei lavoratori anziani.

Allo stato attuale la sede INRCA di Cagliari sta andando incontro ad un progressivo degrado, sia dal punto di vista strutturale che funzionale.

Le strutture e gli impianti del complesso sono in stato di precarietà, sia perché risalenti agli anni '50-'60 ma anche per gli esigui investimenti in conto capitale. Stesso discorso vale sia per gli arredi dei vari ambienti, che per le attrezzature e le apparecchiature sanitarie, spesso limitate, alcune rilevate dall'ex proprietario della sede, altre molto vecchie ed usurate (come per esempio quella della diagnostica, di radiologia, laboratorio e analisi, fisiopatologia respiratoria).

Il personale in servizio è sovra dimensionato, (un esubero di oltre il 50 per cento rapportato alle attuali condizioni strutturali e organizzative della sede); la mancata programmazione del lavoro ha determinato lo scardinamento dell'attività; in particolare i servizi (laboratorio di analisi, centro di medicina preventiva, cardiologia) sono chiusi per gli esterni da quasi tre anni. L'incertezza pluriennale di tenere aperta o meno la sede ha acuito l'antieconomicità della gestione, nonostante si sia garantito il regolare pagamento degli stipendi con una somma pari a 6 miliardi e 42 milioni erogati dalla Regione Sardegna.

Io ho esaminato attentamente il progetto di riorganizzazione dell'INRCA di Cagliari che, lungi dal risolvere il problema, ne peggiora la situazione, dato che l'aumento ipotizzato di 40 posti letto comporterà necessariamente il sacrificio di alcuni locali (cucina, laboratorio analisi, locali per le attività sindacali, sala attesa pubblico, locali scorte, armadi farmaceutici).

Signor Assessore, io vorrei conoscere il suo parere su questo piano. Intende accettare le richieste che vengono avanzate, ossia la Regione Sardegna intende erogare 10 miliardi e 834 milioni ogni anno per i costi di gestione? Io infatti ho qui un riepilogo dei costi di gestione; è assurdo pagare per il personale che lavora a zero ore 8 miliardi e 24 milioni, per il riscaldamento 200 milioni, utenza (le sole spese telefoniche) 180 milioni, consulenze laboratorio 470 milioni e via dicendo.

Ecco, vorrei sottolineare anche un altro problema: questo Istituto viene considerato erroneamente un istituto di ricerca, e per la ricerca sappiamo che lo Stato eroga dei contributi. Dicevo che erroneamente l'INRCA è un istituto di ricerca, perché qui a Cagliari la ricerca non si fa. Io

ricordo quello che successe in Piemonte per l'INRCA di Torino; vennero svolte delle indagini, ci furono diversi arresti perché lo Stato erogò miliardi per ricerche verosimilmente mai fatte.

Signor Assessore, io non voglio dire che lei non si sia interessato del problema, ho con me lo schema di decreto che lei ha presentato e poi inviato al ministro della sanità Guzzanti; lei stesso metteva in evidenza la situazione, lo stato di precarietà di questo Istituto. Ho anche lo schema di decreto elaborato dal Ministero della sanità concernente il trasferimento della sede INRCA di Cagliari al Servizio sanitario nazionale della Regione Sardegna. Dove sono finite queste buone intenzioni? perché non si è proceduto?

Noi le chiediamo se intenda attivarsi per l'immediata chiusura della sede, diventata ormai un carrozzone mangia soldi, e la contestuale sistemazione dei pazienti in altre strutture sarde specializzate, provvedendo altresì alla utilizzazione, sempre a carico della Regione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, del personale attualmente in servizio presso l'INRCA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per rispondere all'interpellanza.

FADDA (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Signor Presidente, la storia raccontata dall'onorevole Concas corrisponde al vero, anzi trascura altri aspetti. Credo che sia la prima volta nella storia della nostra Isola che per tutta una serie di vicende legate alla gestione dell'INRCA a livello nazionale, la Regione costringe l'ente a destinare questi fondi al pagamento degli stipendi. C'è stata proprio una costrizione, perché non solo non si riparavano gli infissi, non solo non si sono attuati quegli investimenti in conto capitale, ma ci sono state per un lungo periodo delle lotte, anche di carattere sindacale perché gli stipendi venivano sistematicamente pagati in ritardo.

Esiste un problema, è un problema che riguarda i rapporti tra la Regione Sarda e l'INRCA, un problema che a livello giuridico è di difficile soluzione perché anche per il passaggio delle

competenze, secondo l'interpretazione che venne data anche del ministero, era, è indispensabile approvare un decreto legge. Ho avuto tutta una serie di incontri con le organizzazioni sindacali a livello locale, con il commissario dell'INRCA a livello nazionale e con il ministro per cercare di risolvere questo problema.

Con il ministro Guzzanti il decreto era stato posto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, è caduto il governo, è stato posto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, è caduto il governo, è stato ripresentato da parte del ministro Bindi, ma mancando il requisito dell'urgenza (presupposto indispensabile, come ha ribadito una nota sentenza della Corte costituzionale) l'iniziativa non ha potuto avere seguito.

Ho continuato allora da intrattenere rapporti con le organizzazioni sindacali e anche con il commissario e di dirigenti dell'INRCA a livello nazionale, e insieme stiamo tentando un'altra strada, una strada che non sappiamo se avrà comunque uno sbocco felice; quello di trasferire in un disegno di legge della Giunta regionale il contenuto dello stesso decreto legge che lei ha letto per il trasferimento eventuale del personale. Perché non dimentichiamoci che l'INRCA con la Regione sarda ha soltanto un rapporto di convenzione. C'è una possibilità, per quanto riguarda gli istituti di ricerca, in base alla legge numero 833, che questo personale possa transitare nel ruolo del personale del servizio sanitario nazionale. Qual è il problema attualmente?

Lei ha parlato di un programma che è stato predisposto da parte dell'INRCA per un rilancio nel settore della riabilitazione, quindi non ci sono aumenti di posti letto, anzi, se debbo essere sincero, si passa da un certo numero di posti letto per acuti, a un numero inferiore di posti letto post acuti, con la riabilitazione che dovrebbe essere fatta all'interno di questo istituto. Per quanto l'onorevole Concas ha sempre sostenuto io credo che la programmazione debba venire dal basso. Quindi la valutazione non deve essere fatta nella prima fase dalla Giunta regionale, ma, così come avviene per tutti gli altri ospedali pubblici e case di cura private, anche per l'INRCA io sto attendendo una valutazione del direttore generale dell'azienda, che deve valutare se questa

ipotesi, all'interno della razionalizzazione della rete ospedaliera, possa essere accettata oppure no, e se risponda comunque ai bisogni dei cittadini.

Io mi auguro che entro brevissimo tempo il Consiglio regionale approvi la razionalizzazione della rete ospedaliera, però, al di là del giudizio politico, che può essere più o meno condiviso, che l'onorevole Concas, esprimeva su questo progetto, credo che dobbiamo innanzitutto capire se il progetto risponda ai bisogni del territorio e della gente. Quindi siamo in attesa di una valutazione più attenta, cercando anche di capire quali sono le offerte che le altre strutture convenzionate, che gli ospedali pubblici avanzeranno per cercare di offrire risposta in termini di riabilitazione.

Non mi esprimo per il momento, perché attendo appunto questa valutazione, su quello che potrebbe essere, a mio parere, la soluzione migliore, posso dire che sono in gioco entrambe le opzioni. Il rilancio dell'INRCA peraltro, è comunque probabile, perché c'è la disponibilità, adesso, sì, anche in termini di investimento, ad impiegare alcuni miliardi per il recupero di questa struttura. Esistono, tra l'altro, delle controversie tra la Regione e l'INRCA relativamente a debiti pregressi che l'INRCA rivendica nei confronti della Regione.

Noi abbiamo resistito a qualsiasi tipo di pretesa di pagamento anche perché credo che l'INRCA non abbia rispettato la convenzione che aveva sottoscritto anche con la Regione. Quindi la decisione che noi andremo a prendere sarà valutata in base alle reali esigenze dei cittadini. Dobbiamo avere due obiettivi: rispondere ai bisogni della gente e cercare di tutelare comunque il personale che da anni ormai lavora all'interno dell'INRCA; questo è l'impegno che assumo. Ci sarebbe tanto da dire su come l'INRCA ha gestito la sede di Cagliari, ma lei stessa, onorevole Concas, ha riferito di come ha gestito - e meno male che qui non è scoppiato nulla - alcuni casi in campo nazionale; perché non solo la sede di Torino, ma anche altre sedi hanno avuto guai e una delle cause credo siano le indagini giudiziarie succedutesi in campo nazionale.

Quindi l'impegno è dare una risposta prima

ai bisogni della gente, dare poi una risposta ai problemi del personale, perché ritengo che soltanto in questo modo rispetteremo davvero il nostro mandato di amministratori; credo però che entro brevissimo tempo sia le esigenze dei cittadini, sia le esigenze del personale saranno soddisfatte, al di là di quello che sarà l'utilizzo eventuale di questa convenzione, che ancora esistere in forza di tutta una serie di atti di proroga. Può darsi anche che, a seguito di una valutazione con il ministero, si scelga di mantenere questo rapporto, ma valuteremo, ripeto, soltanto l'interesse degli utenti e dei dipendenti.

I dipendenti dell'INRCA sono tra i fortunati, perché l'istituto è comunque una struttura pubblica; nel settore della sanità privata, invece, ma anche in altri settori, ci ritroveremo con del personale che non potrà essere utilizzato. Credo pertanto che le professionalità all'interno dell'INRCA possano ancora essere utilizzate nel sistema sanitario regionale, e questo è l'impegno che assumo, e mi auguro di poter rispondere anche con una valutazione del progetto presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la consigliera Concas. Ne ha facoltà.

CONCAS (R.C.-Progr.). Signor Presidente, io illustrando l'interpellanza ho riconosciuto l'impegno dell'Assessore, però mi chiedo come mai questa situazione continui a sussistere? Perché in altre parti, come li giustamente ricordava, signor Assessore, è stata risolta? L'INRCA ha diverse sedi; a Torino (e anche lì la situazione è stata risolta) a Genova etc; come mai noi sardi non riusciamo a risolvere questo problema? Io mi chiedo se siamo veramente incapaci. M non credo si tratti di incapacità; penso invece che ci voglia buona volontà.

Io riconosco, signor Assessore, la sua buona volontà, spero che al più presto possibile questa situazione si risolva. Io sono qui e continuerò a sollecitarla sino a quando la situazione INRCA potrà essere considerata un capitolo chiuso.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza numero 318. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Interpellanza Dettori Bruno - Macciotta - Petrini - Loddo - Fois Pietro - Fantola sulla esazione di ticket per le indagini di laboratorio pre-operatorie.

I sottoscritti, premesso che:

- il nuovo regime di remunerazione per quanto riguarda le prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende o Presidi ospedalieri pubblici e dalle Case di cura private prevede un tariffario articolato sulla base dei D.R.G. (R.O.D.). Tale tariffario è stato approntato, a livello nazionale e/o regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministero della Sanità del 15 aprile 1994. E' ben definito - come chiaramente illustrato dalle linee-guida n. 1 emanate, nel 1995, dal predetto Ministero - che il costo di produzione di una determinata prestazione sanitaria e la tariffa che da esso discende comprendono la quota dei costi generali di funzionamento dell'Ospedale o Casa di cura (ivi inclusa, nel caso di Presidio Ospedaliero di una Azienda-U.S.L., la quota dei costi generali della Azienda da imputare al funzionamento del Presidio) e il costo diretto, specifico, della prestazione considerata riferito all'insieme delle prestazioni intermedie che, mediamente, la compongono; tra queste vanno indubbiamente annoverate le indagini diagnostiche, strumentali e di laboratorio, indispensabili ai fini della prestazione stessa. Nello specifico caso di un intervento chirurgico, esse costituiscono il necessario presupposto per una corretta valutazione del rischio anestesiológico ed operatorio;

- è divenuta ormai prassi pressoché costante - almeno per quanto riguarda gli interventi non urgenti programmabili - procedere a tali indagini preliminari non nel corso della ospedalizzazione (ad eccezione, ovviamente, di quella in regime di day-hospital) ma ambulatorialmente, in una fase immediatamente precedente al ricovero. Questa impostazione risponde a criteri di funzionalità e di economicità, evitando un'improduttiva protrazione della durata della degenza oltre quella inerente l'intervento operatorio e il periodo di convalescenza; evento, d'altronde, non particolarmente gradito al paziente.

Occorre peraltro sottolineare come questa prassi comporti, a sua volta, dei disagi - anche economici - per il paziente, soprattutto se provenienti da centri distanti dalla sede ospedaliera, in relazione alla necessità di adirvi anche per sottoporsi agli opportuni prelievi. Prescindendo, comunque da quest'ultimo rilievo, va chiarito come la programmazione di tali prelievi possa prevedere la loro effettuazione nell'ambito dello stesso reparto chirurgico (pubblico o privato) accreditato cui comporterà il successivo invio del materiale biologico al laboratorio dello stesso Presidio o Casa di cura, fatta salva la necessità di rivolgersi, per particolari indagini, ad altro, specifico, laboratorio individuato dai responsabili del reparto; ovvero come detta programmazione possa contemplare l'attribuzione al laboratorio anche della incombenza del prelievo. E' chiaro che in quest'ultima evenienza il paziente potrebbe legittimamente optare per altro laboratorio (pubblico o privato) regolarmente accreditato, per una maggiore facilità o comodità di accesso o per preferenza personale altrimenti motivata.

In entrambi i casi ma certamente, comunque, almeno quando il laboratorio in questione sia quello della stesa struttura sanitaria, la richiesta degli esami di laboratorio dovrebbe essere regolarmente compilata e sottoscritta dai Sanitari del reparto; e questo è un primo aspetto che richiederebbe una chiara e precisa regolamentazione.

Ma la questione principale, oggetto della presente interpellanza, è un'altra, di notevole rilevanza.

Sono pervenute infatti agli scriventi segnalazioni in merito alla richiesta di pagamento del ticket relativo alle indagini preliminari di laboratorio a pazienti chirurgici da ospedalizzare; almeno - o soprattutto - nel caso dell'afferenza del paziente al laboratorio anche per i necessari prelievi. Questa prassi (se di prassi si tratta e non di episodi isolati) deve considerarsi non corretta sotto un duplice profilo; in primo luogo perché, nell'attuale regime, il cittadino non è tenuto ad alcuna compartecipazione alla spesa inerente la degenza e l'assistenza ospedaliera di cui - secondo quanto in precedenza esposto - le indagini di laboratorio costituiscono parte integrante ancor-

ché non eseguite, di fatto, nel corso della degenza per l'intervento operatorio; in secondo luogo perché la tariffa remunerativa della prestazione chirurgica, sulla base del relativo D.R.G., è comprensiva, come già ricordato, del costo di tali indagini.

L'esazione del ticket per queste ultime comporta che quel Presidio ospedaliero o, nel suo ambito quello specifico centro di spesa conseguano, per la prestazione effettuata, una remunerazione aggiuntiva che ad essi non compete; senza escludere la possibilità che si giunga addirittura ad una doppia remunerazione degli stessi esami di laboratorio per l'inoltro di 2 note; quella del reparto chirurgico, già di essi comprensiva, e quella del laboratorio.

Evidenti le conseguenze negative di tali prospettate eventualità: sia per quanto concerne l'entità dell'onere che verrebbe a gravare sugli utenti, certamente non irrilevante per le categorie più disagiate sotto il profilo socio-economico; sia per la possibilità che tali iniziative non si verifichino, oltretutto, in maniera sistematica ed uniforme inducendo così un turbamento della corretta dinamica concorrenziale tra presidi ospedalieri pubblici e/o privati e della ripartizione, al loro interno, tra i diversi centri di spesa; sia, soprattutto, per gli aspetti di non corretta gestione aziendale che verrebbero a configurarsi.

I sottoscritti interpellano pertanto la Giunta regionale affinché voglia precisare:

- se siano ad essa, in precedenza, pervenute analoghe segnalazioni in merito a quanto esposto e, in tal caso;

- se abbia provveduto ad una opportuna verifica;

- se sia in grado di precisare l'entità del fenomeno;

- se abbia adottato, al riguardo, i necessari provvedimenti. Sottolineano, altrimenti, la necessità;

- di procedere immediatamente a tale verifica;

- di disporre per un'adeguata informativa all'utenza, non potendosi del tutto escludere che gli episodi contestati posano essere semplicemente il frutto di un equivoco legato a disinformazione da parte dei pazienti;

- di emanare comunque una direttiva che elimini ogni possibile disfunzione ed illegalità al riguardo. (318)

PRESIDENTE. Per illustrare l'interpellanza numero 318 ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta.

MACCIOTTA (P.D.). Signor Presidente, è noto come il nuovo regime di remunerazione per le prestazioni sanitarie fornite dagli ospedali pubblici e dalle case di cura private, preveda la remunerazione a prestazione sulla base di una tariffa che è basata sui cosiddetti DRG, raggruppamenti omogenei di diagnosi. Quello che interessa in questa esposizione è sottolineare come il costo delle singole prestazioni, da cui dipende poi in definitiva la tariffa definita, comprenda la quota del costo generale di quell'ospedale, di quella casa di cura, delle spese generali di quegli istituti di ricovero, e comprenda il costo di tutte le prestazioni intermedie, che concorrono nella formazione del costo della prestazione che viene remunerata.

Faccio l'esempio (nel caso specifico, oggetto della nostra interpellanza) delle prestazioni di natura chirurgica; nell'ambito di un ricovero per un intervento chirurgico, la remunerazione di quel particolare tipo di intervento operatori è comprensivo, non solo della quota delle spese generali dell'ospedale, ma appunto di tutte le prestazioni diagnostiche, strumentali o di laboratorio che concorrono nel rendere possibile quella prestazione (nel caso specifico dell'intervento operatorio) che sono necessarie per una valutazione del rischio anestesilogico e operatorio del paziente. Ora a noi sono arrivate segnalazioni, in occasione di ricoveri per interventi operatori, di alcune - chiamiamole così - disfunzioni. E' noto che, nel quadro della modernizzazione della medicina, e anche di una sua razionalizzazione assistenziale sotto il profilo economico"

PIRAS (Popolari). Onorevole Macciotta, non la sento bene, c'è troppa gente in Aula.

MACCIOTTA (P.D.). Sono abituato a parlare alle folle.

PIRAS (Popolari). Si ma è una cosa squallida! Non è giusto che un consigliere regionale parli in queste condizioni.

MACCIOTTA (P.D.). Una volta tanto parlo con tranquillità; non c'è problema.

PIRAS (Popolari). Sinceramente, è la mia seconda legislatura ma non ho mai visto un'Aula così deserta; se dobbiamo chiudere la seduta di-tecelo.

PRESIDENTE. Voglio precisare, non per riscattare la dignità del Consiglio, però bisogna precisare che sedute dedicate esclusivamente alle interpellanze, che prevedono uno scambio di opinioni tra l'interpellante e l'interpellato, non se ne son mai fatte, quindi non si è mai visto niente di simile perché non c'è mai stata una situazione anche istituzionalmente simile.

MACCIOTTA (P.D.). Dicevo, attualmente, per diversi motivi, sia per preferenza personale del paziente sia per motivi di utilizzazione razionale dei posti letto, non si procede come in passato, prima dell'intervento ad un ricovero di qualche giorno per svolgere gli esami necessari. Tali esami vengono eseguiti prima del ricovero del paziente nel reparto chirurgico con due modalità; o vengono effettuati prelievi nell'ambito del reparto stesso e poi inviati al laboratorio dell'ospedale o viene avviato il paziente, ovviamente se in condizioni di deambulazione, al prelievo presso lo stesso laboratorio.

Soprattutto in questo secondo caso le segnalazioni che abbiamo ricevuto riportano che, in alcune circostanze sarebbe stato richiesto il pagamento dei ticket a pazienti, per gli esami preoperatori. Ora, questo certamente non è un fatto accettabile; per due motivi: prima di tutto perché, almeno nell'attuale regime assistenziale, per le cure ospedaliere sappiamo che il paziente attualmente non è tenuto a nessun ticket e a nessun esborso finanziario personale. Secondo perché, come dicevo prima, la prestazione che viene remunerata secondo la tariffa corrispondente è comprensiva, come ho detto inizialmente, anche di quegli esami di laboratorio.

E allora, se queste evenienze si fossero effettivamente verificate, come risulta a noi, ci sono diversi aspetti che non possono essere accettati. Intanto il carico di questo tributo che può non essere rilevante per certi ceti economici lo diventa per categorie più disagiate sotto il profilo socioeconomico. Po' l'indebito introito da parte dell'azienda sanitaria, in particolare di quell'ospedale o di quel particolare centro di cura, di una quota tariffaria che non gli compete, perché la riceve già inglobata nella remunerazione della prestazione, comprensiva anche di queste analisi di laboratorio. Non ho dati per poter dire se questa sia un'eventualità accidentale, o se costituisca, almeno in certi istituti, una prassi, ma se questa evenienza fosse effettivamente frequente, si determinerebbe anche, sotto il profilo di una dinamica di mercato, una alterazione delle normali norme che regolano la concorrenza in quanto alcuni ospedali percepirebbero questi introiti indebiti e altri no.

In definitiva l'interpellanza rivolge all'onorevole Assessore la domanda se sia in ossesso di dati al riguardo, cioè se siano anche all'Assessorato pervenute segnalazioni in merito a quanto esposto e se abbia, in tal caso, provveduto ad una opportuna verifica dell'entità del fenomeno, adottando i necessari provvedimenti. Altrimenti la nostra richiesta è quella di procedere ad una tale verifica e di disporre per un'adeguata informativa all'utenza, non potendosi escludere, da parte degli interroganti, che gli episodi contestati possano essere semplicemente il frutto di un equivoco legato alla disinformazione da parte dei pazienti che vengono inviati al laboratorio.

Quindi il reparto procede direttamente, in quella sede, ai prelievi e li invia al laboratorio (in tal caso nessuno si sogna, ovviamente, di porre il problema del ticket) oppure inoltra una regolare richiesta, con gli esami richiesti dal laboratorio, precisando che si tratta di malati da sottoporre all'intervento operatorio e che quindi non devono pagare una lira. E l'Assessorato in tal caso dovrebbe emanare delle direttive per chiarire, e se possibile, eliminare, queste disfunzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza socia-

le per rispondere all'interpellanza.

FADDA PAOLO (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.* Sia nell'illustrazione, ma anche nella stessa interpellanza che è stata presentata dagli onorevoli Dettori, Macciotta, Petrini, Loddo, Fois e Fantola, appare evidente una disfunzione che non risale all'entrata in vigore della riforma sanitaria. Vorrei ricordare agli interpellanti che i ricoveri in ospedale, anche prima dell'entrata in vigore della riforma, erano esenti da ticket. Quindi non c'è nessuna possibilità di dire che gli uffici, le strutture non sapessero che, per quanto riguarda i ricoveri, tutte le prestazioni sono gratuite. L'entrata in vigore della riforma non ha portato, da questo punto di vista, nessuna novità.

Ma voglio dire di più: noi in Commissione sanità abbiamo parlato tante volte dell'abuso che si fa del servizio di pronto soccorso; a chi ha davvero bisogno del ricovero gli si fa pagare il ticket; chi invece deve pagare il ticket passa attraverso il pronto soccorso per esserne esentato. E' chiaro che vi è necessità di una maggiore attività di informazione rivolta ai cittadini. Io non ho nessuna difficoltà a dire che emanerò un'ulteriore direttiva volta a ricordare che da sempre, non soltanto con l'entrata in vigore della riforma sanitaria, i ricoveri in ospedale sono del tutto gratuiti e esenti anche dai ticket normalmente richiesti per le analisi.

Quindi mi impegno a emanare una direttiva, anche se credo che a questo punto dovrei emanare una circolare che riguardi l'intera legge; però l'impegno per una maggiore pubblicizzazione lo assumo. Naturalmente non sono a conoscenza di casi particolari, quindi non sono in grado di precisare l'entità del fenomeno, né chiaramente, non conoscendo i singoli casi, ho potuto adottare, al riguardo, i necessari provvedimenti.

Però vorrei rivolgere un invito anche agli interpellanti: o noi abbiamo la capacità di convincere questi cittadini a denunciare chi in quel momento commette, come posso dire, una distrazione, altrimenti i fenomeni all'interno della cosiddetta "malasanità" non riusciremo mai a combatterli, perché se questo fenomeno dovesse, per

esempio, verificarsi anche nelle case di cura private sarebbe ancora più grave, cioè che si chieda al paziente di andare fuori a fare le analisi e a far pagare un ticket. Allora io chiedo se sia possibile convincere anche queste persone di segnalare all'Assessorato - poi io farò gli accertamenti dovuti - questi fenomeni. Per poterli stroncare bisogna infatti dargli anche un certo rilievo, perché altrimenti diventa difficile verificare il numero dei ricoveri, chi ha pagato il ticket, dove l'ha pagato, dove ha fatto le analisi. Ci sarebbe un servizio ispettivo molto numeroso e un servizio informatico, di cui peraltro, non siamo ancora dotati.

Condivido anche le analisi che sono state fatte sui disagi che creiamo ai cittadini. E' vero che se il cittadino si trova nelle condizioni di reddito che gli consentano di essere esentato dal ticket comunque non paga il ticket, ma siccome il cittadino ha il diritto a non pagare il ticket per le prestazioni in ospedale, credo che, al di là del reddito, questo diritto deve essere garantito.

Ci sono altri problemi che all'interno della interpellanza stessa sono stati evidenziati. Credo comunque che anche questo fenomeno di compressione dei diritti dei malati, con la carta dei servizi che adesso anche le aziende stano pubblicando, sia un fenomeno che lentamente possa essere combattuto, se di fenomeno si tratta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Macciotta per dichiarare se è soddisfatto.

MACCIOTTA (P.D.). Ringrazio l'Assessore per i dati forniti e per le considerazioni espresse. Vorrei però chiarire che alcune delle segnalazioni citate non erano orientate alla denuncia di un fenomeno, perché su questo io concordo pienamente con l'Assessore; ogni utente che rilevi disfunzioni o sopraffazioni ha prima di tutto il dovere di denunciarle assumendone le responsabilità. In realtà in queste segnalazioni veniva semplicemente riferita, ma non in senso polemico, una situazione che si verificava senza che magari nessuno ne notasse l'atipicità.

Ci dichiariamo comunque soddisfatti per l'impegno assunto dall'Assessore di procedere sia ad un'opera di informazione più puntuale del

pubblico sui propri diritti e sia all'emanazione di una circolare interpretativa; anche se si tratta di una disfunzione, si tratta pur sempre di qualcosa da evitare.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza numero 324. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Interpellanza Concas - Montis sul rifiuto da parte dell'Assessore dell'industria di ricevere una delegazione della RSU Progemisa.

I sottoscritti,

VISTA la grave crisi dell'Ente Minerario Sardo e le preoccupazioni dei lavoratori, in particolar modo della Società Progemisa, che assolve ad un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda lo studio e la ricerca;

CONSIDERATO che il Gruppo del Partito della Rifondazione Comunista ha chiesto in data 19.02.1997 un incontro con l'Assessore dell'Industria e una delegazione della RSU Progemisa;

RILEVATO che l'Assessore non ha accettato la richiesta succitata,

chiedono al Presidente della Giunta Regionale di intervenire affinché venga rimosso questo diniego. (324)

PRESIDENTE. Ha facoltà di illustrarla la consigliera Concas.

CONCAS (R.C.-Progr.). Molto brevemente, anche perché non so se abbia senso discutere l'interpellanza dal momento che questa mattina abbiamo ricevuto un fax da parte dell'assessore Pinna con il quale sono stati chiariti i termini della questione. Vorrei soltanto sottolineare alcune cose: con questa interpellanza noi non intendiamo illustrare i problemi dell'EMSA e delle consociate. Oltretutto il nostro interesse non è rivolto soltanto alla Progemisa ma a tutte le consociate e partecipate dell'ente.

Perché allora nella interpellanza viene citata la Progemisa? Sappiamo che questa società è specializzata nella ricerca sia tecnica che operati-

va, con personale altamente qualificato e con problemi diversi rispetto alle altre società. Io non descrivo cosa ha fatto in passato o i progetti futuri della società, perché la stessa RSU Progemisa ha stilato un documento sul lavoro svolto e sui progetti futuri, documento che è stato inviato al Presidente della Giunta, all'Assessore dell'industria e ancora ai Presidenti di Gruppo del Consiglio regionale. Come Gruppo di Rifondazione Comunista abbiamo ricevuto una delegazione della società Progemisa; ecco perché nell'interpellanza citiamo questa società: è la sola che ci ha chiesto un incontro. Dopo averci esposto le loro preoccupazioni hanno chiesto un incontro con l'Assessore dell'industria.

Io ho chiamato l'Assessore, ma forse ci sono stati dei malintesi, non ci siamo capiti; io ho avanzato una richiesta d'incontro non a titolo personale, ma in quanto esponente di una forza politica. Cioè non era Marina Concas che chiedeva l'incontro, ma il Gruppo di Rifondazione Comunista. Mi sembrava una richiesta normale perché diverse volte altri assessori hanno accettato le nostre richieste di incontrare delegazioni.

Ora il problema sembra risolto. L'Assessore ci comunica che mercoledì 5 marzo incontrerà una delegazione della Progemisa, ciò nonostante vorrei sottolineare alcune cose. Non è niente di personale, signor Assessore, non mi rivolgo neppure direttamente a lei, ma a tutti gli Assessori, so perfettamente che gli Assessori hanno mille impegni, ma quando si tratta di ascoltare persone che rischiano di perdere il proprio lavoro, di essere messe in cassa integrazione, io penso che i mille impegni possano essere accantonati.

Tra le funzioni degli Assessori vi è quella di presentare disegni di legge, atti a risolvere determinati problemi. Mi chiedo: come può un Assessore risolvere certi problemi se non li conosce? E la conoscenza, secondo me, si acquisisce solo ascoltando la parte interessata. Non penso che ascoltare i lavoratori sia una perdita di tempo. Ma anche ragionando in termini di perdita di tempo, perdere mezz'ora del proprio tempo per ascoltare lavoratori preoccupati per la loro situazione è una goccia nell'oceano, un niente rispetto a tutto il tempo perso in questa undicesima legislatura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'industria per rispondere all'interpellanza.

PINNA, *Assessore dell'industria*. Intervengo solo per dire che l'onorevole Concas, nella illustrazione della interpellanza, in quale modo usa lo stesso argomento che ho utilizzato io nel rispondere alla sua richiesta di incontrare la RSU della Progemisa. E cioè lei sostiene, ed è detto anche nella interpellanza: il problema non è soltanto quello della Progemisa, è il problema più complessivo della crisi dell'Ente Minerario Sardo. Ed è esattamente ciò che io ho risposto dicendo che forse sarebbe più opportuno effettuare una valutazione complessiva, quando sarà il momento, sull'EMSA e sulle sue consociate, piuttosto che incontrare le organizzazioni sindacali di ciascuna società.

Ora le società, tra quelle operative e quelle non operative, diciamo, che fanno capo all'EMSA sono ben 33. Se il principio vale per la Progemisa, in linea teorica potrebbe valere anche per le altre 32. Ma non è questo: io comprendo che ci sono differenze tra una società e un'altra, che la Progemisa ha un valore (dal punto di vista delle professionalità che vi sono e così via) diverso da altre società che non sono operative. Tuttavia considero utile che si apra una discussione - che mi pare sia stata già avviata con le organizzazioni sindacali - che attenga all'intera riforma dell'ente, all'Ente minerario sardo e alle società che fanno capo all'Ente minerario sardo.

Io incontrerò ugualmente le organizzazioni sindacali ma, ahimé, comincio a dire adesso che avrò delle difficoltà a fornire delle risposte stralciando, diciamo, al vicenda di un'unica società pur importante come è la Progemisa. A me, per la verità, lo voglio dire senza nessuna vena polemica, appare anche abbastanza irrituale (questo è un problema che pongo all'Aula) che un Gruppo politico si faccia mediatore del rapporto con l'organizzazione sindacale. Comunque non è mio interesse, come dire, dar adito a tensioni di nessun genere né con le organizzazioni sindacali né tantomeno con i Gruppi politici, compreso quello di Rifondazione Comunista. L'incontro pertanto è già convocato per mercoledì 5 marzo alle

ore 10 e 30.

Aggiungo solo che la preoccupazione dei lavoratori di perdere il posto di lavoro a mio parere è infondato; né i lavoratori di Progemisa né quelli del sistema Emsa e comunque del sistema delle imprese che fanno capo agli enti e alle finanziarie regionali, dovrebbero rischiare di perdere il lavoro; questo nelle mie intenzioni e credo anche nelle intenzioni della Giunta.

Però - permettetemi di dirlo - i lavoratori rischiano di perdere il lavoro se gli Assessori si limitano semplicemente a tenere incontri con le loro organizzazioni sindacali; occorre che gli incontri con le organizzazioni sindacali siano finalizzati a conseguire risultati, diversamente io posso anche tenere moltissimi incontri con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori, però è anche vero che forse quel tempo rischia di essere sottratto alla ricerca concreta di soluzioni.

Tuttavia, siccome non voglio che rimangano ombre da questo punto di vista, ho già comunicato (ed è stato qui confermato) l'incontro per mercoledì 5 alle ore 10 e 30 con le rappresentanze della Progemisa. Mi auguro, lo dico senza spirito polemico, che gli altri lavoratori delle altre molteplici società del sistema Emsa o addirittura di tutte le altre società non mi chiedano altrettanti incontri, perché evidentemente a quel pun-

to mi troverei nella situazione un po' paradossale, che richiama, di aver incontrato molti lavoratori ma di aver lavorato poco per risolvere i problemi che loro mi pongono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la consigliera Concas per dichiarare se è soddisfatta.

CONCAS (R.C.-Progr.). Signor Presidente, sono soddisfatta per la fissazione dell'incontro che si terrà mercoledì prossimo, però non accetto alcune affermazioni dell'Assessore. Non vedo, infatti, perché un Gruppo politico non possa incontrare una delegazione e riferire poi all'Assessore i problemi che in quella sede sono stati sollevati. Comunque mi ritengo soddisfatta per l'avvenuta fissazione della data dell'incontro.

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 16 e 45.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
